



Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Data:	Approvazione	Rev. N.
18/12/2020	Delibera di Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020	Rev. 05
05/05/2020	Delibera di Consiglio di Amministrazione del	Rev. 04

	05/05/2020	
--	------------	--

versione 1.5 del 18/12/2020

INDICE

1. PREMESSA	3
2. GLOSSARIO	3
3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3.1. <i>Il d.lgs. 231 del 2001</i>	4
3.2. Destinatari della norma e criteri di Imputazione	4
3.3 La responsabilità amministrativa da reato	5
3.4 Il catalogo dei reati	6
3.5. Le sanzioni previste da Decreto	15
3.5. <i>Reati commessi all'estero</i>	16
3.6 <i>Responsabilità dell'Ente</i>	17
3.7 <i>L'esonero della responsabilità</i>	18
3.8 <i>Le Linee Guida Confindustria</i>	19
3.9 <i>Nuovo Codice degli appalti: «incentivo» per il Modello 231</i>	20
3.10 <i>Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenute nella Determinazione 32/2016</i>	22
4. ANALISI DEL RISCHIO POTENZIALE DI COMMISSIONE DI REATI IN GEA	25
4.1. Aree di intervento della Cooperativa	25
4.2 Mappatura delle attività aziendali Sensibili	26
4.3 Presidi generali di Prevenzione e Controllo	27
5. IL MODELLO 231 DI GEA	27
5.1. <i>Riferimenti</i>	27
5.2. <i>Obiettivi</i>	28
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
6.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza	29
6.2 Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza	30
6.2 Regolamento	30
6.3 Poteri e obblighi dell'Organismo di Vigilanza	30
7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	31
7.1 Obiettivi	31
7.2 L'applicazione delle sanzioni	32

Allegati:

- **CODICE ETICO;**

- **MAPPATURA DEL RISCHIO;**

- **MANSIONARIO DELLA COOPERATIVA;**

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, adottato dalla GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE al fine di prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

2. GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **GEA**: GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
- **Decreto**: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **Modello 231**: il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001;
- **Soggetti apicali**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione;
- **Sottoposti**: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- **Destinatari**: Soggetti apicali e Sottoposti;
- **Ente**: soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Reati**: fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001;

- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. Il d.lgs. 231 del 2001

In conformità a quanto previsto in ambito europeo, il D.Lgs. 231, ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penalistico - a carico degli enti, persone giuridiche e società, per alcune fattispecie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da soggetti che, anche di fatto, ne esercitino la gestione o il controllo, ovvero da loro sottoposti. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" la società o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultima.

3.2. Destinatari della norma e criteri di imputazione

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 231/2000, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò significa che il dettato del Decreto si applica a:

- Enti dotati di personalità giuridica: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- Enti privi di personalità giuridica: Snc e Sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo Decreto e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, d'amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova: nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà e azione verso l'esterno. Ai reati commessi dagli apicali dunque la legge associa una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'ente, perché costoro esprimono la volontà dell'ente. Ai reati commessi dai subordinati è invece associata una responsabilità per colpa, in base al generale dovere di diligenza nel dirigere e vigilare.

Si evidenzia che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora il reato sia commesso contro l'interesse della società o nell'interesse esclusivo proprio dell'autore del reato o di terzi.

I termini "Interesse" e "vantaggio" dell'impresa sono intesi nel senso chiarito dalla Relazione Ministeriale al Decreto e di seguito indicato:

- Interesse: azione finalizzata ad una utilità dell'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con la sua condotta all'ente per cui opera;
- Vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica per la società. In tal caso l'indagine è oggettiva ed il vantaggio è l'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

3.3 La responsabilità amministrativa da reato

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III del D.Lgs.231/2001 che costituiscono i cosiddetti "reati-presupposto"

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Di particolare rilevanza sono state le modifiche ed integrazioni introdotte: dall'art.63 del d.lgs. n.231 del 2007; dall'art.7 della Legge n. 48 del 2008; degli artt. 2, comma 29 e 15, comma 7 della Legge 94 del 2009; dall'art.15, comma 7 della legge n.99 del 22009;; dall'art.3 del D.lgs. n.60 del 2002 poi modificato dall'art. 12, comma 1 della legge n.69 del 2015; dall'art. 1, comma 77, lettera a) e b) della Legge n.190 del 2012; dall'art.1, comma 9, della Legge n.3 del 2019; etc.

3.4 Il catalogo dei reati

Il sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti, delineato dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sulle seguenti fattispecie di reati:

- Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

(rubrica così modificata dall'art.5, comma 1, lettera a), D.lgs. n.75 del 2020)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
(articolo aggiunto dall'art.7 della Legge n.48 del 2008)
- Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, comma 3, c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata:
(articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, Legge n.94 del 2009)
 - Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
 - Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.);
 - Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contr la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990).

- Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:
(rubrica già modificata dall'art.1, comma 77, lettera a), Legge n.190 del 2012 e successivamente modificata dall'art.5, comma 1, lettera b), D.lgs. n.75 del 2020)
 - Peculato, allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea (art 314, comma 1, c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui, allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea (art.316 c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.);
 - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.);
 - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.);
 - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
 - Abuso d'ufficio, allorché il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea (art.323 c.p.)

- Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(articolo aggiunto dalla legge n.409 del 2001, poi così modificato dell'art. 15, comma 7, legge n.99 del 2009)
 - Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi d concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Art. 25-bis.1. d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio
(articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, legge n.99 del 2009)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari
(articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.61 del 2002, poi modificato dall'art. 12 comma 1 della Legge n.69 del 2015)
 - False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.);
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.);
 - Contravvenzione per la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010.);
 - Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, cpv, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi “dà o promette denaro o altre utilità” e istigazione (art. 2635, co. 3, c.c. e art. 2635-bis del c.c. - così come aggiunto dall'art.1, comma 77, lettera b) della legge 190 del 2012 e sostituita dall'art 6 del d.lgs. n.38 del 2017);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

- Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.);
- Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
(articolo aggiunto dall'art. 3 della Legge n.7 del 2003)
 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni (Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 c.p., art. 2 C.I.R.F:T di New York del 9 dicembre 1999);
 - o Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo (Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 c.p.; art. 2 C.I.R.F:T di New York del 9 dicembre 1999).
- Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(articolo aggiunto dall'art. 8 della Legge n.7 del 2006)
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.).
- Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale
(articolo aggiunto dall'art.5 della Legge n.228 del 2003)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.);
 - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.);
 - Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.);
 - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p., inserito dal D.Lgs. 39/2014);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato
(articolo aggiunto dall'art.9, comma 3 della Legge n.62 del 2005)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).
- Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n.123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n.81 del 2008)
 - Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, cpv, D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.);
 - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e lavoro (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.).
- Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio
(articolo aggiunto dall'art. 63 di D.Lgs. n.231 del 2007)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter e ter.1.c.p.).

- Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7 della Legge n.99 del 2009)
 - Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, Legge 633/1941);
 - Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941);
 - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941);
 - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941);
 - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies l. 633/1941).

- Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 -Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(articolo aggiunto dall'art. 4 della Legge 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n.121 del 2011)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 – Reati ambientali
(articolo aggiunto dall'art. 4 della Legge 116 del 2009, come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n. 121 del 2011)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - Reati in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose (artt. 103, 104, 107, 108, d.lgs. 152/2006);
 - Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006);
 - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 d.lgs. 152/2006);

- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 152/2006);
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti / discarica non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Miscelazione dei rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006);
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 d.lgs. 152/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992);
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) o inquinamento ambientale (Art. 452-quater c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68);
- Disastro ambientale (Art. 452-bis c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68);
- Inquinamento ambientale (Art. 452-quater c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68);
- Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)

- Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare.
(articolo aggiunto dall'art.4 della Legge n.116 del 2009, così come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n.121 del 2011)
 - Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998);
- Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e Xenofobia
 - discriminazione razziale (art. 3 e 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 così come modificata dalla Legge del 16 giugno 2016, n. 115)
- Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
 - Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n.401 del 1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 Legge n.401 del 1989).
- Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 - Reati tributari
(articolo aggiunto dall'art.39 del decreto-legge n.124 del 2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 così come modificato dall'art.5, comma 1, lettera c), D.lgs. n.75 del 2020)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, allorché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 2 d.lgs. n.74 del 2000 così come integrato dall'art.5, comma 1, lett. c). D.lgs. n.75/2020);
- Art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001 - Reati di contrabbando.
(articolo aggiunto dall'art.5, comma 1bis, D.lgs. n.75 del 2020)

- Contrabbando (ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

3.5. Le sanzioni previste da Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione dei Reati consistono in:

- **sanzione pecuniaria** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni interdittive a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che la società ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, applicabile in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

3.5. Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere penalmente anche di Reati siano commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea, infatti, la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art. 5, comma 1, del Decreto);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- d) se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3.6 Responsabilità dell'Ente

Come accennato sopra, per espressa previsione normativa la responsabilità amministrativa dell'Ente sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'Ente.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo”, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta.

La Relazione suggerisce come l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richieda una verifica *ex ante*, mentre quella sul ‘vantaggio’ che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richieda sempre una verifica *ex post*, essendo sufficiente in tal caso operare una valutazione solo sul risultato della condotta criminosa.

Non è necessario, infine, che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Con il citato comma 2 dell'art. 5, il legislatore ha delimitato il campo della responsabilità dell'Ente, escludendo i casi nei quali il reato, pur se rivelatosi vantaggioso per l'Ente, sia stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta, peraltro, in combinato disposto con quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto un vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

3.7 L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei Reati qualora sia in grado di provare che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati (art. 6, comma 3).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

3.8 Le Linee Guida Confindustria

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono approvate dal Ministero della Giustizia e risultano pertanto un modello pre-validato, idoneo a facilitare l'ente nella predisposizione di norme organizzative idonee a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto 231/2001.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- inventarizzazione degli ambiti aziendali di attività;
- analisi dei rischi potenziali;
- valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controlli preventivi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto da Confindustria sono costituite dall'adozione da parte delle società di :

- a) un codice etico;
- b) un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- c) procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- d) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- e) sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- f) un sistema efficiente per la formazione del personale.

Tali componenti devono essere informate ai principi di:

- a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- b) applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- c) documentazione dei controlli;

- d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- e) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- f) individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di vigilanza;

Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002 e vengono periodicamente aggiornate: il presente documento si ispira alla versione aggiornata al 31 marzo 2008.

3.9 Nuovo Codice degli appalti: «incentivo» per il Modello 231

Il nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 incentiva l'adozione del Modello 231 e la richiesta del rating di legalità da parte degli enti collettivi, in quanto prevede delle importanti agevolazioni, nell'ambito della partecipazione alle gare pubbliche, per i soggetti che possiedono tali strumenti.

In particolare, gli operatori economici partecipanti a gare pubbliche potranno beneficiare di uno «sconto» del 30% sull'importo della garanzia fideiussoria nel caso in cui essi abbiano adottato il Modello organizzativo 231 oppure siano in possesso del rating di legalità.

Il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il rating di legalità sono sempre più valorizzati dal Legislatore e, in questo quadro, devono essere visti dalle imprese e dalle società come strumenti preziosi ed efficaci di gestione del proprio business.

Infatti, il nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in materia di «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») incentiva chiaramente l'adozione del Modello 231 e la richiesta del rating di legalità da parte degli enti collettivi, in quanto prevede delle importanti agevolazioni, nell'ambito della partecipazione alle gare pubbliche, per i soggetti che possiedono tali strumenti.

Il nuovo Codice degli appalti è entrato in vigore il 19 aprile 2016.

In particolare, nella Seconda parte del Codice dedicata ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, con riferimento allo svolgimento delle procedure per i settori ordinari nell'ambito della selezione delle offerte, l'art. 93 disciplina le garanzie per la partecipazione alla procedura. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che: «L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo».

Tuttavia, l'ultimo periodo del comma 7 dello stesso art. 93 prevede che: «Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni».

Pertanto, gli enti e gli operatori economici partecipanti a gare pubbliche si vedranno applicare un vero e proprio «sconto» del 30% sull'importo della garanzia fideiussoria nel caso in cui essi abbiano adottato il Modello organizzativo 231 oppure siano in possesso del rating di legalità, attestazione concessa da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il rating di legalità rappresenta uno strumento molto interessante di cui possono beneficiare le imprese italiane costituite in forma individuale o collettiva, introdotto dal

Legislatore nel 2012 al fine di valorizzare ed incentivare l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

È un sistema di valutazione, operata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che certifica l'esistenza di particolari requisiti e condizioni, che sono indice di legalità e trasparenza del *modus operandi* dei soggetti che agiscono nella società e nell'impresa, e, in generale, di correttezza nella gestione del business.

Tale valutazione mira al riconoscimento di diversi livelli di rating di legalità, convenzionalmente misurati in «stellette», che vanno da un minimo di una ad un massimo di tre, cui l'ordinamento collega una serie di vantaggi in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

3.10 Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenute nella Determinazione 32/2016

Le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenute nella Determinazione 32/2016 contengono indicazioni operative destinate alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori che operano in questo settore, al fine di far rispettare a pieno la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e contratti pubblici e di prevenzione della corruzione.

In particolare, l'Anac ha previsto che gli enti no-profit debbano dotarsi di un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso. Le stazioni appaltanti devono, inoltre, verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento alle Linee guida in commento, il Comunicato del Presidente dell'Anac del 22 settembre 2016 evidenzia come la disciplina speciale dei servizi sociali consente l'erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un'ottica di apertura alla concorrenza e di favor *participationis*, assicurando il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell'accreditamento e della convenzione con le organizzazioni di volontariato per i quali le Linee guida citate forniscono indicazioni volte ad assicurare l'affidabilità morale e professionale degli operatori, oltre che il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non

discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

Condizione necessaria per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, L. 328/2000, è che l'impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Quest'ultima rappresenta l'impegno assunto dai soggetti erogatori nei confronti del soggetto che li accredita e degli utenti, nonché un elemento essenziale di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto.

Sempre nell'ottica di garantire l'affidabilità professionale del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le Linee guida in commento fornite dall' Anac prevedono che gli enti no-profit debbano dotarsi di un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Come noto, il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, a fronte della configurabilità in capo alla società di una responsabilità diretta in relazione a taluni reati - espressamente previsti e tipizzati dal decreto stesso - commessi dai soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali) e/o dai dipendenti e dai collaboratori, anche esterni nell'esercizio delle varie attività d'impresa, il Legislatore ha introdotto una specifica causa di non punibilità a favore dell'ente, costituita dalla corretta ed idonea adozione e attuazione di un modello di organizzazione e di gestione. Il modello di organizzazione e gestione è il sistema, interno all'azienda o all'ente in genere, che mira a impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli amministratori o dei dipendenti/collaboratori.

Il modello deve essere, in primo luogo, astrattamente in grado di prevenire la commissione di reati e, in secondo luogo, correttamente ed efficacemente applicato dall'ente.

Inoltre, per ripercorrere sinteticamente la disciplina del D.Lgs. 231/2001, sempre ai fini dell'esclusione della responsabilità, l'ente deve necessariamente aver conferito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cd. Organismo di vigilanza.

Per andare esente da responsabilità l'ente deve provare, infatti, che i soggetti hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione ed, infine, che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Odv.

Tornando al terzo settore, oggetto del presente intervento, le Linee guida prevedono che le stazioni appaltanti debbano verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni che descrivono l'ambito soggettivo di applicazione della normativa (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati.

In particolare, gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda:

l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;

la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;

l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;

la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'Organismo di vigilanza;

la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;

l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati.

Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo medesimo.

4. ANALISI DEL RISCHIO POTENZIALE DI COMMISSIONE DI REATI IN GEA

4.1. Aree di intervento della Cooperativa

La Gea è una società cooperativa sociale e si ispira ai principi della Mutualità, della Solidarietà e della Democraticità. È, infatti, una Cooperativa sociale a mutualità prevalente di tipo A) e B), operante prevalentemente nel campo della gestione di servizi sociali, soci-

educativi, assistenziali e di tutela delle persone esposte a rischio di esclusione sociale. Erogare servizi socio-assistenziali, psicopedagogici ed educativi relativi nelle forme di assistenza domiciliare, gestione di strutture residenziali e semiresidenziali e, generalmente tutti i servizi del campo sociale, rivolte a minori, anziani, disabili, ai pazienti psichiatrici, famiglie in situazione di disagio ed a soggetti socialmente svantaggiati in genere, attività comunque svolte alla luce dei principi che riguardano il rispetto della dignità ed dei bisogni delle persone coinvolte, siano esse utenti ovvero operatori e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti.

La Cooperativa eroga, altresì, servizi di ristorazione collettiva normalmente connessi ai servizi residenziali e semiresidenziali che gestisce (in particolare, servizi di mensa scolastica). Effettua, inoltre, servizi di pulizia in favore di clienti privati (principalmente condomini residenziali).

La Gea è radicata in gran parte sul territorio delle province di Salerno ed Avellino. Operando secondo i suddetti principi la Gea ha organizzato un'impresa che si propone di svolgere, senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale di persone svantaggiate. Per la sua natura di Cooperativa Sociale svolge le sue attività in collaborazione con altre istituzioni sociali, specialmente del territorio regionale: Associazioni di volontariato, ASL, Centri di Giustizia Minorile, Uffici Sociali di Comuni ed Enti vari, Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative sociali. Nel proprio organico Gea dispone di Psicologi, Sociologi, Educatori professionali, Esperti in pedagogia, Coordinatori, Assistenti Geriatrici, Assistenti di base qualificati, Cuochi, refezionisti, addetti alle pulizie, etc.

La Gea annovera fra i principali clienti i seguenti enti:

- Comune di Tramonti, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Atrani, Comune di Sant'Andrea di Conza, Comune di Santomenna, Comune di Lioni, etc.
- Ambiti Territoriali Sociali (consorzi e piani di zona costituiti dai comuni per l'attuazione dei Piani sociali regionali finalizzati a regolamentare l'erogazione di servizi sociali alle popolazioni) in particolare: Consorzio Sociale Valle Irno; Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro ed Alburni, Piano di Zona S2 Comune capofila Cava De' Tirreni (SA), Piano di Zona S3 ex S10 Comune capofila Palomonte (SA), Piano di Zona S7 - Comune capofila Roccadaspide (SA), etc.;
- ASL di Salerno.

Di seguito si riportano, schematicamente, le principali aree di intervento della Gea:

AREA ANZIANI	
SERVIZI DOMICILIARI	- servizi di assistenza domiciliare anche integrata
SERVIZI TERRITORIALI	- servizi di tele assistenza e telesoccorso
SERVIZI RESIDENZIALI	- comunità tutelari
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	
SERVIZI DOMICILIARI	- assistenza domiciliare
SERVIZI TERRITORIALI	- assistenza materiale e specialistica
SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI	- gestione centri diurni sociali polifunzionali - S.I.R.
MINORI	
SERVIZI TERRITORIALI	- educativa territoriale; - centri famiglia;
SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI	- gestione di nidi e micronidi, ludoteche e servizi integrativi al nido;
RISTORAZIONE	PULIZIE
- scolastica - ospedaliera	- soggetti privati (Condomini)

4.2 Mappatura delle attività aziendali sensibili

Sulla base delle attività attualmente svolte e dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/01, GEA ha provveduto all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", ossia all'identificazione delle attività aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi del rischio è stata realizzata tramite lo svolgimento di interviste e rilevazioni dirette, effettuate in diversi incontri con il Personale Direttivo e Operativo di GEA.

Tali incontri sono stati mirati a:

- *individuare le "attività sensibili"*: vale a dire le attività che risultano interessate da potenziali casistiche di reato;
- *analizzare i rischi potenziali*: si è proceduto attraverso l'individuazione delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree dell'Azienda.

L'analisi, propedeutica anche ad una corretta valutazione/progettazione delle misure preventive, è sfociata in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di reato possano essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno a GEA.

- *valutare il sistema di controlli preventivi*: le attività precedentemente descritte si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi e contromisure esistenti,

volto a limitare o eliminare i rischi e individuare le aree di potenziale adeguamento, quando ritenuto necessario.

I risultati dell'analisi sono contenuti nel documento "**MAPPATURA DEL RISCHIO**", parte integrante del presente documento, presentato al C.d.A. di GEA ed oggetto di costantemente aggiornamento a cura dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 Presidi generali di Prevenzione e Controllo

La Direzione della Cooperativa ha definito la sua struttura organizzativa individuando le funzioni in essa presenti, così come previste dall'atto costitutivo e dallo statuto e concretizzatesi nelle attività della Cooperativa. Sono inoltre state definite ed individuate le specifiche responsabilità connesse alle funzioni svolte all'interno dell'organizzazione, consistenti nelle relative attribuzioni e limiti di autonomia. Fondamentale, inoltre, è stata la definizione dei rapporti reciprocamente intercorrenti tra le diverse funzioni (rapporti gerarchici ed operativi, rapporti diretti e indiretti) riportati nell'organigramma della Cooperativa GEA presente nel Documento "**MANSIONARIO DELLA COOPERATIVA**" che costituisce parte integrante del presente documento, oggetto di verifiche periodiche ed opportuni aggiornamenti occasionati da eventuali riorganizzazioni interne della Cooperativa stessa.

5. IL MODELLO 231 DI GEA

5.1 Riferimenti

Il presente Modello 231 è stato originariamente definito avendo come riferimento le Linee Guida di Confindustria aggiornate al 31 marzo 2008, le evidenze dei primi anni di applicazione del Decreto da parte della Magistratura e le tipologie di modelli adottate da Enti caratterizzati da struttura e attività simili a quelle svolte da GEA.

5.2 Obiettivi

Con l'introduzione del Modello 231, GEA si pone l'obiettivo di definire il sistema di regole organizzative e di funzionamento nonché di individuare le "*attività sensibili ex D.Lgs. 231*" e definire opportuni protocolli idonei a prevenire i reati. In questo modo GEA mira a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati.

Elementi fondamentali del presente Modello GEA sono, oltre ai succitati "mappatura del rischio" e "mansionario della cooperativa":

- il **Codice etico**, inteso come insieme di norme e protocolli operativi che disciplinano lo svolgimento delle attività esecutive, di controllo e di governo dell'azienda. Tali disposizioni possono essere di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti o individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:

- alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle diverse fattispecie, anche ai fini del D.lgs. 231/2001;
- alle previsioni dello Statuto sociale;
- allo stesso Codice Etico;
- alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- alla normativa interna.

- l'**Organismo di Vigilanza**, inteso come organo dell'ente dotato dei requisiti di Autonomia, Professionalità ed Indipendenza, costituito al fine di vigilare sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello stesso, preposto al ricevimento delle segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali nonché e alla valutazione dell'attualità del Modello stesso proponendo, eventualmente, le necessarie modifiche ed aggiornamenti.

I suddetti si allegano e formano parte integrante del presente **Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01**.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

All'atto dell'approvazione del seguente Modello, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, scegliendo tra le seguenti alternative:

1. le funzioni di vigilanza sull'attuazione del modello potranno essere svolte dallo
2. stesso Consiglio di Amministrazione, che potrà delegare la funzione in oggetto ad uno dei suoi membri. Quest'ultimo dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano già investiti di deleghe operative. Il delegato dovrà illustrare al delegante, con cadenza semestrale, gli esiti della propria attività di vigilanza e potrà servirsi, qualora lo ritenga necessario, della consulenza di un esperto in materie legali;
3. le funzioni di controllo e vigilanza potranno essere affidate al professionista incaricato dell'elaborazione documentale del controllo qualità, il quale potrà servirsi, qualora lo ritenga necessario, della consulenza di un esperto in materie penalistiche.
4. vigilanza e controllo potranno essere affidate al collegio sindacale o al sindaco unico in quanto: dotato di piena autonomia, in possesso ex lege dei requisiti di onorabilità e professionalità, in grado (ancorché tenuto per legge) a riunirsi almeno ogni novanta giorni garantendo così la continuità d'azione in merito all'aggiornamento del modello, consente di ridurre gli oneri per la società.
5. le funzioni di controllo e vigilanza potranno essere affidate ad un Collegio composto da diverse professionalità, nella ricerca del giusto mix tra professionalità interne ed esterne alla Cooperativa, in grado di conferire autorevolezza ed indipendenza all'OdV. I soggetti interni (ma avulsi dall'operatività gestionale dell'Ente), questi ultimi gli unici, a ben vedere, in grado di assicurare, da un lato, approfondita conoscenza dei profili organizzativi e gestionali dell'Ente, dall'altro lato la continuità d'azione richiesta dalla norma e dalla prassi. I componenti esterni per contemperare indipendenza e continuità.

Un organismo caratterizzato dalla presenza di amministratori indipendenti a fungere da trait d'union con il Board, di consulenti esterni scelti in base alle loro caratteristiche di professionalità e di competenza specifica, di membri dell'organizzazione che ben conoscono la realtà aziendale, non può che massimizzare e contemporaneamente valorizzare i profili di autorevolezza e di autonomia, professionalità e continuità d'azione. È parimenti indubbio, a ben vedere, che l'obiezione circa la (possibile) mancanza di indipendenza del singolo viene, nel caso di specie, a perdere di pregnanza, perché deve essere valutato l'Organismo esclusivamente nella sua composizione collegiale.

È per quest'ultima alternativa, in quanto scelta maggiormente equilibrata, che la Cooperativa intende optare.

6.2 Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere dotato dei mezzi materiali necessari per lo svolgimento della sua attività di controllo e vigilanza. A tale scopo, annualmente, l'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione una somma, che sarà iscritta in bilancio, ritenuta necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

6.2 Regolamento

L'Organismo di Vigilanza si doterà di un regolamento idoneo a garantire uno svolgimento razionale delle attività di controllo e vigilanza che ha l'obbligo di porre in essere. In alcun modo tale regolamento potrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio di Amministrazione o di alcun altro organo societario.

6.3 Poteri e obblighi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché di proposta e stimolo nei confronti degli organi societari, ha il compito di vigilare sull'osservanza, funzionamento e aggiornamento del Modello adottato da GEA ai sensi del D. lgs. 231/2001.

Sono dunque di competenza dell'Organismo di Vigilanza l'interpretazione, l'applicazione e il rispetto del presente Codice Etico da parte di tutti i suoi destinatari e lo svolgimento delle relative procedure attuative e disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì tutti gli obblighi che gli sono espressamente assegnati dalle norme del Codice Etico.

Tutti i dipendenti e collaboratori di GEA che venissero a conoscenza di trasgressioni del Codice Etico e/o delle leggi o di qualsiasi comportamento sospetto ovvero di qualsiasi procedura operativa poco corretta, hanno l'obbligo di informare con tempestività e riservatezza l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque può riferire all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di violazione di cui sopra tramite e-mail con notifica di lettura o fax. È garantito, a chiunque volesse ricorrere

all'Organismo di Vigilanza, l'anonimato e la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni ricevute.

I responsabili dei singoli uffici sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri collaboratori e riferire sul regolare svolgimento delle procedure operative nel rispetto di questo Codice.

Con cadenza semestrale l'Organismo di Vigilanza riferisce del suo operato al Consiglio di Amministrazione. Tale obbligo non limita l'autonomia assegnata all'Organismo di Vigilanza ma è strumentale all'attuazione del suo potere di proposta e stimolo nei confronti degli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

1. accedere a tutti i documenti e informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
2. può chiedere ai dipendenti, collaboratori ed organi della società di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

7.1 Obiettivi

Il decreto legislativo 231/2001 (art. 6, secondo comma, lettera e; art. 7, quarto comma, lettera b) richiede l'introduzione di un Sistema disciplinare e sanzionatorio con l'obiettivo di garantire la piena attuazione del Modello Organizzativo adottato; scoraggiare violazioni del Modello Organizzativo; promuovere il rispetto delle indicazioni stabilite dal Codice etico e dei comportamenti; favorire l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Il Sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un requisito essenziale ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa della Cooperativa in misura della sua effettiva deterrenza. La sua applicazione è indipendente da un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da sanzionare rientri nelle fattispecie previste dal decreto legislativo 231/2001. Conseguentemente l'applicazione delle sanzioni ha luogo anche se il destinatario viola le regole stabilite dal Codice etico o le procedure comunque previste dal Modello Organizzativo, comprese le sue parti integranti. Il sistema disciplinare e sanzionatorio viene consegnato e illustrato ai destinatari assicurandone la sua più ampia diffusione e conoscenza. La piena

divulgazione consente alla GEA di adempiere alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970, art. 7, comma 1) che stabilisce la divulgazione delle norme disciplinari e delle sanzioni “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

7.2 L'applicazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono applicate secondo un principio di gradualità, tenendo conto della gravità del mancato rispetto del Modello Organizzativo e del Codice etico e dei comportamenti, considerando la posizione funzionale del soggetto chiamato a rispondere dei propri comportamenti. In relazione alle violazioni commesse, le sanzioni vengono applicate secondo i seguenti criteri:

- la posizione funzionale, le mansioni, le responsabilità assegnate al soggetto che ha commesso la violazione;
- Del grado di colpevolezza;
- la reiterazione dell'illecito;
- circostanze della violazione.

Gli interventi disciplinari rivolti a figure che svolgono ruoli operativi vengono affidati ai relativi responsabili, gerarchicamente sovraordinati, a seconda dell'area di competenza. Gli interventi disciplinari verso figure che svolgono ruoli di responsabilità vengono affidati ai vertici della Cooperativa.

I soci della Cooperativa devono conoscere e rispettare le indicazioni contenute nel Codice etico. Qualora vengano rilevate violazioni da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione delega il relativo responsabile a sanzionare il socio/a interessato/a, acquisito il parere dell'Organismo di vigilanza e delibera le iniziative che ritiene opportune a tutela della Cooperativa. L'esclusione da socio può avvenire sulla base di quanto stabilito dallo Statuto. Allo scioglimento del rapporto sociale consegue lo scioglimento dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato con il socio stesso.

In caso di violazione delle indicazioni del Modello Organizzativo e del Codice etico commessa da parte di componenti degli organi di governo e di controllo, il Presidente del CdA convoca una seduta del consiglio e chiede all'Organismo di vigilanza di prendervi parte per assumere le iniziative opportune, in coerenza con la gravità della violazione, in ragione dei suddetti criteri e nel rispetto delle normative vigenti nonché dello Statuto societario.

Per le figure che hanno incarichi di responsabilità costituisce illecito disciplinare:

- la violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice etico;

- il mancato controllo di adempimenti assegnati a sottoposti, in relazione a disposizioni del Servizio di prevenzione e protezione della Cooperativa;
- comportamenti non conformi all'incarico o al ruolo ricoperto;
- il mancato rispetto degli obblighi di informazione verso l'Organismo di vigilanza.

Per violazioni da parte di figure con ruoli di responsabilità apicale le sanzioni applicabili sono le stesse previste per i dipendenti. Dal punto di vista delle modalità procedurali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla normativa contrattuale adottata dalla Cooperativa. Inoltre il CdA valuterà l'opportunità di ritirare, ad amministratori e/o responsabili che abbiano subito provvedimenti disciplinari, le deleghe conferite.

Le violazioni da parte dei lavoratori (soci lavoratori o dipendenti non soci) delle disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice etico costituiscono illeciti disciplinari che verranno sanzionate come previsto dai rispettivi C.C.N.L di riferimento che, tuttavia, necessiterebbero di un lavoro di revisione e integrazione per incorporare specifiche sanzioni riferite al Modello 231 e al Codice etico.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico compromette, in ogni caso, il rapporto fiduciario tra GEA ed i membri dei propri organi, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, partners e chiunque intrattenga a vario titolo rapporti con la Cooperativa.

Ne consegue che ogni trasgressore delle singole regole di condotta prescritte da questo Codice sarà responsabile di inadempimento grave che potrà comportare anche la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione per giusta causa.

La GEA perseguirà le violazioni del presente Codice Etico incisivamente, con tempestività e immediatezza e adeguatezza, a prescindere dal considerare se tali violazioni integrino l'effettiva commissione di un reato, nonché a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie.



CODICE ETICO

Data:	Approvazione	Rev. N.
05/05/2020	Delibera di Consiglio di Amministrazione del 05/05/2020	Rev. 03

Codice Etico

Sommario

1.	Glossario	2
2.	La Cooperativa GEA	4
3.	Premessa	4
3.1.	Principi ispiratori e destinatari del presente Codice	4
3.2.	Efficacia del presente Codice.....	5
4.	Norme di Comportamento e protocolli.....	6
4.1.	Principi ispiratori dell'attività della cooperativa	6
4.2.	Rispetto, Onestà e integrità.....	7
4.3.	Principi generali di comportamento.....	7
4.4.	Tutela della reputazione di Gea società cooperativa sociale	7
4.5.	Tutela del patrimonio sociale ed altri obblighi.....	8
4.6.	Direzione responsabilità, procedure e deleghe.....	9
4.7.	Controllo ed organismo di vigilanza	11
2	Concorrenza leale e normativa antitrust.....	11
3	Anticorruzione: offerta e concessione di benefici.....	12
4	Rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, concessionari di pubblico servizio, con controparti commerciali e con terzi	12
5	Rapporti con le pubbliche amministrazioni.....	13
6	Rapporti con fornitori.....	15
7	Anticorruzione: pretesa e accettazione di benefici.....	15
8	Finanziamenti ed erogazioni pubbliche a favore della cooperativa.....	16
9	Contributi politici, donazioni e sponsorizzazioni	17
10	Antiriciclaggio	18
11	Delitti contro la personalità individuale	20
11.1	Norme e protocolli a tutela della personalità individuale.....	20
12	Rapporti con le autorità giudiziarie	21
12.1	Comportamento nei rapporti con l'autorità giudiziaria	21
13	Norme speciali per il conferimento di ordini.....	21
14	Concorrenza nei confronti di Gea società cooperativa sociale	23
15	Attività collaterali	23

16	Partecipazione al capitale sociale di società terze	23
17	Conflitti di interesse nei confronti della cooperativa	23
18	Utilizzo di beni aziendali	25
19	Correttezza e trasparenza della gestione e prevenzione dei reati societari	26
19.1	Registrazioni contabili e integrità finanziaria	26
20	Riservatezza	28
21	Misure per la gestione dei flussi informativi verso l'esterno	29
22	Protocolli in materia di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata.....	29
22.1	Protocolli in tema di lotta al terrorismo	29
22.2	Protocolli in tema di lotta alla criminalità organizzata.....	30
23	Misure di sicurezza per la gestione documentale ed elettronica.....	30
24	Gestione delle informazioni	32
24.1	Protezione e sicurezza dei dati personali	32
25	Tutela dell'ambiente, sicurezza e salute sul luogo di lavoro	32
25.1	Ambiente	32
25.2	Sicurezza sul luogo di lavoro.....	33
27	Il sistema sanzionatorio	33
28	Conoscenza del modello.....	33
29	Aggiornamenti e modifiche del codice etico	33

1. GLOSSARIO

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **“Codice”** il presente Codice e le sue appendici, rivisto e aggiornato alla luce dei nuovi principi emanati da Gea società cooperativa sociale;
- **“Pubblico Ufficiale”** qualsiasi funzionario, amministratore o Dipendente di un ente pubblico o di un ente soggetto a controllo pubblico o di un'organizzazione internazionale pubblica, o di un'istituzione non governativa o di un organismo di diritto pubblico o di un'impresa pubblica i cui Dipendenti, a causa di tale status o per altri motivi, sono trattati alla stregua di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico

servizio o di funzionari pubblici ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, e chiunque agisca in veste ufficiale per o in nome o per conto dei predetti enti, o sia esponente o funzionario di qualsivoglia partito politico o candidato ad una carica pubblica. Il termine “ente a controllo pubblico” comprende in via esemplificativa e non limitativa qualsiasi ente, di diritto pubblico o privato, nel quale uno o più enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico siano titolari di partecipazioni e/o poteri e/o interessi sufficienti a conferire loro il controllo. La predetta definizione comprende altresì un ente detenuto almeno per il 50%, o controllato di fatto da qualsivoglia ente pubblico e/o organismo di diritto pubblico.

- **“Collaboratori”** i soggetti che intrattengono con la Cooperativa rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409¹ del Codice di Procedura Civile, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale.
- **“Dipendenti”** i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (inclusi i lavoratori subordinati a termine o a tempo parziale), di tirocinio o apprendistato, nonché i lavoratori temporanei forniti alla Società da terzi in conformità alla normativa vigente.
- **“Esponenti Aziendali”** i membri del consiglio di amministrazione, i membri del collegio sindacale ed i direttori generali, se esistenti, della Società, come di volta in volta in carica, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi altra persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché qualsiasi persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società.

¹ Art. 409. *Controversie individuali di lavoro.* - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di Dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di Dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

- **“Modello”** Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **“Organismo di Vigilanza”** l'Organismo definito ed istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con autonomi poteri di iniziativa e controllo correlati alle disposizioni del modello di organizzazione, gestione e controllo implementati ex D. Lgs 231/2001.
- **“Responsabile”** significa ciascun soggetto responsabile di una o più unità o funzioni aziendali della Società, in conformità all'organigramma della Società come di volta in volta vigente.
- **“Cooperativa”** Gea società cooperativa sociale

2. LA COOPERATIVA GEA

La GEA Società cooperativa sociale, con le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone lo scopo di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa conduce la propria attività con integrità, correttezza e professionalità, perseguendo le finalità statutarie e realizzando la propria missione nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Tutti i soggetti legati alla cooperativa devono manifestare totale integrità morale nelle azioni intraprese per conto della stessa.

La GEA evita qualsiasi condotta possa facilitare o far sorgere il sospetto della commissione di qualsiasi tipo di illecito, minando la fiducia, la trasparenza o la tranquillità dell'ambiente di lavoro e del mercato.

3. PREMESSA

3.1. PRINCIPI ISPIRATORI E DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Il Codice Etico è un documento ufficiale in cui sono fissati i Principi Etici che GEA rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente si devono ispirare tutti i soggetti con i quali

essa viene in contatto. Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti nella conduzione degli affari e delle attività aziendali dai collaboratori della Cooperativa, siano essi soggetti apicali o subordinati.

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Soci, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipendenti, ai Collaboratori, ai consulenti e tutti i soggetti che, a prescindere dalla qualifica giuridico-formale del rapporto e/o anche occasionalmente, collaborino a qualsiasi titolo con GEA. È altresì destinatario obbligato del Codice Etico chiunque ponga in essere attività in nome e per conto di GEA o sotto il controllo della stessa.

Sono destinatari non obbligati, e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del presente Codice, i fornitori, i consulenti e i partner di GEA quando non svolgono attività in nome o per conto di essa, nonché i beneficiari delle attività della Cooperativa e tutti i portatori di interesse nei confronti della stessa.

Nei limiti di quanto precede, qualsiasi riferimento ai Dipendenti contenuto nel presente Codice si intenderà riferito anche ai Collaboratori, ai consulenti ed agli esponenti della Cooperativa.

Per quanto necessario, GEA promuove l'applicazione del presente Codice anche mediante inserzione, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Codice.

La cooperativa vigila affinché e la selezione dei candidati a Dipendenti, Collaboratori ed esponenti della cooperativa sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del presente Codice.

Il rispetto e la condivisione dei principi contenuti in questo documento potrebbe costituire un criterio ovvero un requisito indispensabile per la scelta dei soggetti con i quali instaurare o mantenere rapporti.

La conoscenza e l'osservanza dei principi del Codice Etico da parte dei soggetti indicati sono condizioni primarie per l'immagine, la trasparenza e la reputazione della Cooperativa.

3.2. EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE

Il presente Codice rappresenta la massima espressione dei principi guida dell'organizzazione e come tale costituisce il principio ispiratore ed il fondamento di tutto

quanto previsto e disposto nel Modello organizzativo. Con la conseguenza che eventuali comportamenti non conformi, anche se, per ipotesi, nell'intenzione di chi li pone in essere, finalizzati ad agevolare la cooperativa, non sono né consentiti né tollerati, e sono da intendersi come attività commesse a danno della Società.

Per cui l'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile e la sua violazione può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi come di volta in volta applicabili.

4. NORME DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI

4.1. PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA

Il rispetto della legge e delle normative dell'ordinamento giuridico in cui la cooperativa opera rappresentano un principio fondamentale che ciascun dipendente deve osservare, unitamente alle *policy* di Gea, nello svolgimento della propria attività.

La violazione della legge non è ammissibile, in nessuna circostanza.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, il Dipendente responsabile di una violazione incorrerà in provvedimenti disciplinari conseguenti al mancato rispetto dei propri obblighi d'ufficio.

La *policy* dell'organizzazione si ispira ai principi enunciati dalla Carta dei Valori d'Impresa, elaborata dall'Istituto Europeo per il bilancio sociale. In particolare le attività dell'organizzazione è ispirata ai seguenti valori:

- a) Centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e culturale e della sua interrelazione con gli altri;
- b) Valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi d'impresa;
- c) Rispetto e tutela dell'ambiente;
- d) Attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli stakeholders interni ed esterni per migliorare il clima di appartenenza e il grado di soddisfazione;
- e) Affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima sicurezza degli addetti, della collettività e dell'ambiente;

- f) Efficienza, l'efficacia e l'economicità dei sistemi gestionali per accrescere costantemente i livelli di competitività dell'impresa;
- g) Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di intervento, per favorire e percorrere - nel perseguimento del disegno strategico - il massimo grado di innovazione;
- h) Correttezza e la trasparenza dei sistemi di gestione in conformità alle norme e alle convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti interne ed esterne all'impresa;
- i) Interrelazione con la collettività e con le sue componenti rappresentative, per un dialogo partecipativo di scambio e di arricchimento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

4.2. RISPETTO, ONESTÀ E INTEGRITÀ

Ciascun dipendente riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata e i diritti della personalità di qualsiasi individuo. Ciascun Dipendente inoltre lavora con individui di diverse nazionalità, culture, religioni, età, disabilità, razza, identità sessuale. In linea con i principi istituzionali e in conformità alle leggi sul lavoro in vigore, non sono tollerate discriminazioni nei confronti di chiunque sulla base di qualunque delle caratteristiche appena descritte, né molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi sopra indicati valgono sia nei rapporti di collaborazione all'interno dell'organizzazione sia nei rapporti con terzi. Le decisioni prese in merito ai collaboratori - siano essi colleghi, dipendenti, fornitori, clienti e controparti commerciali - si basano esclusivamente su considerazioni eque e non su riflessioni inopportune dettate da discriminazione o coercizione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun dipendente si comporta con trasparenza e onestà, assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie funzioni. È inoltre un *partner* affidabile e, agendo con assoluta integrità, non fa promesse che sa di non poter mantenere.

4.4. TUTELA DELLA REPUTAZIONE DI GEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

La reputazione di GEA è determinata in misura sostanziale dalle azioni e dalla condotta di ciascun dipendente. Pertanto, il comportamento illecito o inopportuno anche di un solo dipendente può, di per sé, causare danni rilevanti all'organizzazione.

Ogni dipendente è tenuto, con la propria condotta, a salvaguardare e a promuovere la buona reputazione di GEA nell'ambito territoriale in cui si trova a operare.

4.5. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE ED ALTRI OBBLIGHI

I membri degli organi societari non devono impedire né ostacolare in alcun modo le attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi societari.

Il patrimonio sociale deve essere gestito in modo corretto e onesto, attraverso modalità che ne tutelino l'integrità. Pertanto:

- il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le quote di capitale devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- gli stessi criteri dovranno essere seguiti nelle valutazioni e nelle altre operazioni necessarie e strumentali alla fusione con altre Società o alle scissioni;
- non possono essere effettuate operazioni illecite sul Patrimonio Sociale e quest'ultimo non potrà essere distribuito se non nei casi previsti dalla vigente normativa civilistica e dallo Statuto.

Nessuno deve cercare in qualsiasi modo di influenzare il regolare svolgimento delle assemblee della Cooperativa. Chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ogni soggetto che sia a conoscenza dei menzionati impedimenti, anche se riferiti a terzi, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.

I membri del Consiglio di Amministrazione nonché coloro i quali operano in forza di procure o deleghe devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza, e in particolare sono tenuti a:

- svolgere il loro incarico con diligenza e nel rispetto del criterio di collaborazione con gli altri organi societari;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto anche solo potenziale con il dettato legislativo, tutelando l'integrità del patrimonio sociale;

- mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni e non utilizzare a proprio vantaggio tali informazioni.

4.6. DIREZIONE RESPONSABILITÀ, PROCEDURE E DELEGHE

L'organizzazione ha implementato il sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2014 per il monitoraggio e l'attuazione dei processi decisionali nella gestione organizzativa, operativa e finanziaria della Cooperativa.

La Cooperativa, in ragione della maggiore o minore complessità organizzativa, attua il principio della separazione delle funzioni quale elemento chiave per l'efficacia dei controlli sulle operazioni compiute.

Tutte le azioni e attività effettuate dalla Cooperativa o per suo conto devono essere:

- legittime e rispettose di norme, procedure e regolamenti;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti;
- basate su informazioni corrette e complete.

In particolare il sistema di deleghe dovrà assicurare che:

- a nessun soggetto vengano attribuiti poteri illimitati o funzioni per legge non delegabili;
- a nessun soggetto vengano contestualmente delegati poteri di spesa e di controllo sulla medesima. Per controllo sulla spesa si intende la procedura di controllo ex post sulle modalità di adempimento, al fine di garantire il corretto impiego dei capitali investiti;
- il contenuto delle deleghe sia conforme alle responsabilità assegnate e non in sovrapposizione o conflitto, anche solo parziale o potenziale, con attribuzioni delegate ad altri soggetti;
- i poteri e le attribuzioni conferiti siano conosciuti dall'Organismo di Vigilanza.

È inoltre da precisare che le deleghe possono essere attribuite anche a soggetti esterni alla Cooperativa, ad esempio nell'ambito di rapporti di consulenza. In tal caso, unitamente all'accettazione delle funzioni o dei compiti delegati, tali soggetti dovranno accettare i principi esposti nel presente Codice Etico.

I collaboratori con funzioni di coordinamento sono responsabili degli operatori che coordinano e devono guadagnarsi il loro rispetto adottando un comportamento esemplare,

dimostrando efficienza, lealtà e competenza. Ciò significa, peraltro, che ogni coordinatore/responsabile dei servizi deve sottolineare l'importanza di una condotta etica e conforme ai principi di rispetto delle regole, discutendone nello svolgimento delle attività quotidiane e promuovendone l'attuazione attraverso la *leadership* personale e la formazione.

Ogni coordinatore/responsabile deve porre obiettivi chiari, ambiziosi ma realistici ed esplicitare il proprio ruolo di guida attraverso il concetto di "dare il buon esempio".

Il coordinatore/responsabile dovrebbe concedere ai propri collaboratori quanta più responsabilità e libertà d'azione possibili, sottolineando al tempo stesso che il rispetto delle regole è richiesto in ogni circostanza e in ogni momento.

Deve, inoltre, dimostrarsi disponibile nei confronti dei propri collaboratori che desiderano sottoporre alla sua attenzione preoccupazioni in materia di rispetto delle regole, rivolgere quesiti o discutere di questioni professionali o personali.

I doveri dei Coordinatori/responsabili non sollevano i dipendenti dalle loro stesse responsabilità.

Tutti devono collaborare all'attuazione della *policy* dell'organizzazione in tema di rispetto delle regole.

Le responsabilità specifiche dei coordinatori/ responsabili sono elencate in questa sede al solo scopo di fornire ai dipendenti un'idea della guida e del supporto che devono aspettarsi dai propri superiori.

È dovere di ogni coordinatore assicurarsi che, nell'ambito della propria area di responsabilità, non si verifichi alcuna violazione delle leggi che avrebbe potuto essere prevenuta o comunque evitata attraverso un controllo adeguato. Lo stesso coordinatore/responsabile è responsabile per il compimento delle funzioni da lui stesso delegate ai propri collaboratori.

In particolare ciascun coordinatore/ responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, ha il dovere di:

1. effettuare un'accurata selezione dei propri collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e professionali, anche ai fini del rispetto del presente Codice. L'importanza di effettuare un'accurata selezione aumenta in proporzione alla rilevanza delle mansioni che il collaboratore deve svolgere (**dovere di selezione**);
2. indicare ai propri collaboratori in maniera precisa, completa e vincolante gli obblighi da adempiere e specificamente l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice (**dovere di istruzione**);

3. vigilare in via continuativa sul rispetto da parte dei propri collaboratori delle norme di legge e del presente Codice (**dovere di controllo**) ed informare l'**Organismo di Vigilanza** circa il pericolo ed il sospetto di violazione delle norme contenute nel presente codice;
4. comunicare in modo chiaro ai propri collaboratori l'importanza di una condotta onesta e conforme ai principi di autoregolazione nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, segnalando inoltre che le violazioni della legge del presente codice non sono ammesse, possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare in conformità alle normative vigenti e come tali essere sanzionate (**dovere di comunicazione**).

4.7. CONTROLLO ED ORGANISMO DI VIGILANZA

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente codice, che in caso di pericolo o sospetto di violazione, dovrà prendere gli opportuni provvedimenti per evitare la commissione del reato.

1 CONCORRENZA LEALE E NORMATIVA ANTITRUST

Ogni dipendente è tenuto a rispettare la normativa in materia di concorrenza leale. In particolare sono considerati comportamenti scorretti che possono determinare una violazione delle norme *in materia di concorrenza quelli di seguito indicati*:

- discutere con concorrenti di prezzi, capacità produttiva, politiche di vendita e offerta, profitti, margini di profitto, costi, metodi di distribuzione o qualsiasi altro parametro che possa determinare o influenzare la condotta concorrenziale della Società allo scopo di indurre il concorrente ad allinearsi a tale condotta;
- stipulare patti di non concorrenza, accordi finalizzati a limitare le trattative con fornitori, alla partecipazione in gare d'appalto o alla ripartizione di clienti, mercati, territori o programmi di produzione;
- adottare azioni volte ad influenzare i prezzi dei servizi offerti dall'organizzazione;
- I dipendenti non devono procurarsi informazioni sulla concorrenza ricorrendo a spionaggio industriale, corruzione, furto o intercettazioni elettroniche, o divulgare deliberatamente informazioni false su un concorrente o sui servizi.

Elenco sopra riportato è stato proposto a titolo di esempio e non è esaustivo dei possibili comportamenti scorretti che possono determinare violazioni in materia di concorrenza leale.

2 ANTICORRUZIONE: OFFERTA E CONCESSIONE DI BENEFICI

Gea società cooperativa sociale compete in modo leale sul mercato puntando sulla qualità, dei servizi offerti, sul prezzo offerto in rapporto alla qualità dei servizi e sull'innovazione dei processi e sulla professionalità del personale. Di conseguenza, ciascun dipendente non deve offrire, promettere, concedere o autorizzare direttamente o indirettamente l'elargizione di somme di denaro o di qualsiasi altro beneficio a un funzionario governativo per influenzare un atto d'ufficio od ottenere un vantaggio indebito. Lo stesso divieto persiste durante le fasi di attuazione di un contratto di appalto con la PA.

Lo stesso divieto - ovvero l'elargizione di un corrispettivo per ottenere un vantaggio indebito - vale anche nei confronti di una controparte commerciale privata coinvolta in una transazione economica. Qualsiasi offerta, promessa, concessione o donazione deve essere effettuata in conformità con le leggi applicabili e con le *policy* dell'organizzazione e non deve in alcun modo ingenerare l'impressione di malafede o scorrettezza.

3 RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI, INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO, CON CONTROPARTI COMMERCIALI E CON TERZI

I rapporti della Cooperativa con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e i concessionari di pubblico servizio devono basarsi sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza.

Ogni soggetto, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovrà osservare gli obblighi di informazione nei confronti degli organi amministrativi della Cooperativa e dell'Organismo di Vigilanza e dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed operazione, anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnatigli.

Non può essere fatta alcuna offerta, promessa, concessione o donazione se essa può essere ragionevolmente intesa come un tentativo di influenzare in modo indebito un pubblico ufficiale o come un atto di corruzione nei confronti di una controparte commerciale per la concessione a GEA di un vantaggio commerciale.

Non devono elargire somme di denaro o qualsiasi altro beneficio in maniera indiretta, se le circostanze suggeriscono che queste possano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, essere destinate a un pubblico ufficiale per influenzare un atto d'ufficio o per ottenere un indebito vantaggio, o a una controparte commerciale privata quale contropartita per conseguire un vantaggio indebito in una transazione commerciale.

Per tale ragione, i dipendenti incaricati della selezione di consulenti, agenti, *partner* altre controparti commerciali devono adottare adeguate misure al fine di:

- assicurarsi che le terze parti coinvolte conoscano e rispettino le politiche anticorruzione dell'organizzazione o disposizioni equivalenti;
- valutare le qualifiche e la reputazione di dette terze parti;

I dipendenti e i rappresentanti della Cooperativa devono comunicare al proprio diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali o impiegati pubblici, nonché doni di rilevante valore offerti o ricevuti da tali soggetti, se da essi possono derivare eventuali benefici per la Cooperativa.

4 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Gea società cooperativa sociale concorre in gare per l'assegnazione di appalti da parte della Pubblica Amministrazione²(PA) e imprese a controllo pubblico in Italia ed in particolare in Campania.

In tutte le trattative e i contatti intrattenuti dall'organizzazione con gli enti pubblici, la cooperativa agisce all'insegna della totale trasparenza, onestà e correttezza.

L'organizzazione osserva tutte le leggi e normative applicabili in materia di appalti pubblici, tra le quali le leggi che vietano qualsiasi tentativo di influenzare in modo indebito i funzionari governativi.

² Ai fini del presente Codice sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni quelle indicate nell'art. 1, co.2 del D. Lgs. 165/2001, l'Unione Europea e tutte le sue amministrazioni.

La Cooperativa non deve creare il minimo sospetto di volere influenzare indebitamente la trattativa e volere ottenere il relativo contratto con mezzi diversi dalla qualità dell'offerta.

Durante le attività di negoziazione di contratti pubblici attivi o passivi, chiunque rappresenti l'organizzazione è obbligato al rispetto del presente Codice.

Chiunque operi per conto della cooperativa nella negoziazione di contratti pubblici attivi o passivi **non può assolutamente:**

- promettere doni, danaro o altre utilità a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in modo da influenzarne l'imparzialità di giudizio professionale o ottenere condizioni di particolar favore nella definizione degli aspetti economici, delle regole di attuazione dei servizi offerti, del livello qualitativo delle attività svolte, dei termini di realizzazione della prestazione dedotta nel contratto, delle penali in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di qualsiasi ulteriore elemento contrattuale in favore alla Cooperativa e/o in danno della PA;
- scambiare informazioni sulle offerte o stringere intese con gli altri partecipanti a procedimenti ad evidenza pubblica;
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, per attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero.

Se i rapporti contrattuali prevedono il pagamento di commissioni o provvigioni chi, autorizzando questi pagamenti ad agenti o altri intermediari, ha il fondato sospetto che parte di questi pagamenti od onorari possa essere usata per corrompere o influenzare la decisione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ciascuno dei soggetti obbligati al rispetto del presente Codice ha l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado, coniugio o amicizia con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che siano in qualsiasi modo coinvolti nelle attività di negoziazione in corso. Ricevuta questa informazione l'Organismo di Vigilanza compirà tutti gli accertamenti e potrà in essere tutti gli adempimenti ritenuti necessari per la garanzia della trasparenza rapporti in corso con la Pubblica Amministrazione.

Durante le fasi attuative dei contratti di appalto con le Pubbliche Amministrazioni è fatto espresso divieto ai soggetti obbligati al rispetto del presente Codice:

- di dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in modo da influenzarne l'imparzialità di giudizio nella valutazione dei servizi offerti la Cooperativa;
- di modificare fraudolentemente i risultati delle attività svolte dalla Cooperativa in danno del Committente;
- di rendicontare fraudolentemente i costi delle attività svolte in danno del Committente;
- di alterare in qualsivoglia modalità il proprio operato in danno della Pubblica Amministrazione ed a vantaggio della Cooperativa.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza assicurare il rispetto delle norme appena indicate e, in caso di pericolo o sospetto di violazione, prendere gli opportuni provvedimenti per evitare la commissione del reato.

5 RAPPORTI CON FORNITORI

La GEA pretende che i propri fornitori osservino tutte le leggi applicabili e condividano i suoi valori e principi, assumendosi le proprie responsabilità nei confronti dei operatori economici, amministrativi e sociali che operano nel territorio di riferimento impegnandosi a:

- osservare tutte le leggi applicabili;
 - rispettare il divieto di corruzione;
 - rispettare i diritti umani fondamentali dei Dipendenti;
- osservare le leggi sul divieto del lavoro minorile;
- assumersi la responsabilità per la salute e la sicurezza dei dipendenti;
- assicurare la tutela ambientale in conformità alle norme applicabili;
- promuovere presso i propri fornitori l'osservanza del "Codice Etico".

6 ANTICORRUZIONE: PRETESA E ACCETTAZIONE DI BENEFICI

I soggetti obbligati al rispetto del presente codice, non devono sfruttare la propria posizione professionale per pretendere, accettare, procurarsi o farsi promettere benefici di qualsiasi genere. Questo principio non si applica in caso di accettazione non sollecitata di omaggi occasionali di valore prettamente simbolico o di pranzi o forme di intrattenimento

di modico valore, in linea con usi e consuetudini locali, nonché con le *policy dell'organizzazione*.

Qualsiasi altro omaggio, pranzo o intrattenimento non conforme a quanto precede deve essere rifiutato o restituito.

7 FINANZIAMENTI ED EROGAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DELLA COOPERATIVA

La GEA non può trarre vantaggi a carico delle Pubbliche Amministrazioni se non tramite l'aggiudicazione lecita di rapporti contrattuali, tramite provvedimenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità cui sono concesse.

Da ciò discende che i soggetti obbligati al rispetto del presente codice non possono in alcun modo conseguire ingiustamente profitti a danno delle P.A., e quindi non devono:

- a) ricevere indebitamente - tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti il falso o mediante l'omissione di informazioni dovute - contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle P.A.;
- b) utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- c) redigere false rendicontazioni o rilasciare documenti falsi, in merito all'utilizzo dei suddetti finanziamenti;
- d) violare, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali nei confronti delle P.A., ovvero fornire prestazioni diverse da quelle dedotte in contratto;
- e) procurare indebitamente, a sé, alla Cooperativa o a qualsiasi altro soggetto, qualsivoglia tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri, agevolazioni fiscali, mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) a danno delle Pubbliche Amministrazioni, con mezzi che costituiscano artifici o raggiri;
- f) intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti in procedimenti amministrativi che possano comportare vantaggi per la Cooperativa;

- g) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi.

8 CONTRIBUTI POLITICI, DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

In qualità di impresa socialmente responsabile GEA effettua donazioni in denaro o in natura a fini formativi, scientifici, artistici e culturali, nonché sociali e umanitari.

La GEA non favorisce o discrimina ideologicamente, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. I rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali e con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati ai principi etici di correttezza e rispetto delle leggi.

L'organizzazione non eroga contributi politici (donazioni a politici, partiti politici od organizzazioni politiche) ne rimborserà contributi politici, concessi a titolo personale da parte dipendenti, membri degli organi consortili e da qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo legato ad esso.

Le sponsorizzazioni fatte dall'organizzazione a fronte delle quali la Società riceve pubblicità non sono considerate donazioni, né lo sono i contributi associativi ad associazioni di categoria o le quote associative versate a organizzazioni di interesse per l'attività di impresa.

Alcune donazioni sono in ogni caso vietate, tra cui donazioni:

1. a persone fisiche od organizzazioni a scopo di lucro;
2. su conti privati;
3. a organizzazioni i cui scopi non sono compatibili con i principi aziendali di GEA;
4. che danneggerebbero la reputazione di Gea società cooperativa sociale.

Per garantire la trasparenza di ciascuna donazione, è necessario, conoscere il destinatario della donazione e il concreto utilizzo della stessa ed è sempre indispensabile rendere conto del motivo della donazione e del rispettivo impiego per uno scopo specifico.

Le cosiddette "quasi donazioni", vale a dire corrispettivi erogati per una specifica prestazione, ma il cui ammontare eccede in misura sostanziale il valore della prestazione stessa (quindi la parte eccedente il valore della prestazione può configurarsi in sostanza

come donazione), non sono consentite, in quanto contravvengono al principio di trasparenza. In tal caso, infatti, il contratto stipulato in realtà maschera o nasconde una donazione (da qui il termine “quasi donazione”) o comunque una ingiustificata elargizione di danaro o di altre utilità.

Per sponsorizzazione si intende un conferimento in denaro o in natura da parte dell’organizzazione a favore di un evento organizzato da terzi in cambio dell’opportunità di avere visibilità attraverso, ad esempio, l’esposizione del logo della stessa sul materiale informativo e/o la citazione di GEA nei discorsi di apertura o chiusura della manifestazione.

Tutti i contributi erogati sotto forma di sponsorizzazione devono essere elargiti in modo trasparente e regolamentati da un accordo scritto, devono perseguire scopi commerciali legittimi ed essere adeguati alla contropartita offerta dall’organizzatore dell’evento.

Detti contributi inoltre non devono essere promessi, offerti o erogati per assicurare a GEA vantaggi concorrenziali impropri o per altri fini indebiti (ad es. per l’acquisizione di nuovi clienti) e non devono essere destinati a eventi organizzati da persone fisiche od organizzazioni i cui scopi sono incompatibili con i principi dell’organizzazione o che danneggerebbero la reputazione della stessa.

9 ANTIRICICLAGGIO

Il riciclaggio di denaro è l’azione di reimmettere “denaro sporco nel ciclo economico ordinario mascherandone la natura e la provenienza criminale – legata ad attività quali terrorismo, traffico di droga o corruzione - facendolo apparire lecito o impedendo l’identificazione della sua reale provenienza o titolarità.

L’obiettivo perseguito da GEA è quello di condurre affari esclusivamente con clienti, consulenti e controparti commerciali di comprovata buona reputazione, impegnati in attività legali e le cui capacità finanziarie siano di provenienza lecita.

La cooperativa si oppone all’agevolazione del riciclaggio di denaro. Ciascun Dipendente deve rispettare le leggi antiriciclaggio e le procedure dell’organizzazione intese a individuare clienti, forme di pagamento o altre transazioni sospette che possano implicare riciclaggio di denaro. Per evitare qualsiasi problema in quest’ambito, i dipendenti devono prestare la massima attenzione e segnalare qualsiasi comportamento sospetto di clienti, consulenti e controparti commerciali.

Osservare ogni politica e procedura in materia stabilite dal settore in cui lavorano.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico, che operano in nome o per conto di GEA o sotto il suo controllo, non possono in alcun modo acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o intromettersi nel farle acquistare, ricevere o occultare.

Ciò anche relativamente alla prevenzione del reato di autoriciclaggio, cioè quando in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società, i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Quando agiscono nelle stesse condizioni indicate al punto precedente, i soggetti obbligati al rispetto del presente Codice Etico non possono sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. È inoltre assolutamente vietato compiere su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita qualsiasi operazione idonea a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È fatto assoluto divieto di impiegare nello svolgimento delle attività della Cooperativa beni o altre utilità provenienti da delitto.

Al fine di garantire il rispetto delle norme indicate nel presente articolo, l'Organismo di Vigilanza verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali e controlla la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

L'Organismo di Vigilanza controlla poi che non siano emesse fatture passive per operazioni inesistenti, in particolare con riferimento al pagamento di prestazioni immateriali.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì:

1. vigilare sull'osservanza delle norme del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231;
2. comunicare entro 30 gg al Ministero dell'economia e finanza le infrazioni delle norme di cui agli artt. 49 e 50 del decreto 231/2007, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

10.1 NORME E PROTOCOLLI A TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

GEA nell'esercizio delle sue attività opera nel pieno rispetto dei diritti individuali della persona. La Cooperativa ripudia chiunque:

- mediante violenza, minaccia, inganno, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi, abusi di una situazione d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità;
- eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento;
- induca una persona a fare ingresso, soggiornare od uscire dal territorio dello Stato o trasferirsi al suo interno, al fine della riduzione in schiavitù ovvero per perseguire una delle finalità sopra indicate;
- acquisti o alieni o ceda la disponibilità di una persona.

In linea con i citati principi la Cooperativa non si serve di mano d'opera a costo vile, utilizzando, in violazione dei diritti umani essenziali, il lavoro di immigrati, anche minorenni, provenienti da Paesi disagiati, nonché in condizioni di non poter rifiutare un simile impiego. La GEA procede infatti all'assunzione solamente sulla base di contratti regolarmente costituiti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

La Cooperativa considera di fondamentale rilievo la tutela del benessere psicofisico e della dignità dei minori, dal momento che questi ultimi costituiscono la più importante e allo stesso tempo indifesa risorsa di una società proiettata verso il futuro. Per questi motivi GEA non diffonde, distribuisce, divulga o pubblicizza in alcun modo materiale pornografico minorile o notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori. La Cooperativa si doterà di filtri finalizzati ad impedire che le sue apparecchiature siano utilizzate per l'accesso a siti pedopornografici. Saranno puniti severamente tutti coloro che, sfruttando l'attività della Cooperativa, commettano reati a danno dei minori.

Chiunque venga a conoscenza di fatti o atti riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

11 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

11.1 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

GEA agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della Giustizia.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

La GEA esige che tutti i suoi dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Sanità, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della P.A., nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

Ciascun soggetto obbligato al rispetto del presente codice si impegna a non indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, ad astenersi da dette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi, a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni ovvero alle autorità giudiziarie competenti.

Coloro che saranno oggetto, anche a titolo personale e per fatti dipendenti dal rapporto di lavoro, di indagini o ispezioni, riceveranno mandati di comparizione, o gli saranno notificati altri provvedimenti giudiziari, dovranno contattare immediatamente il legale della Cooperativa e informare l'Organismo di Vigilanza.

12 NORME SPECIALI PER IL CONFERIMENTO DI ORDINI

L'organizzazione persegue la verifica equa e imparziale delle offerte provenienti dai propri fornitori. Il dipendente si attiene alle procedure di selezione, qualificazione e

aggiudicazione dei fornitori stabilite dalla cooperativa. In ogni caso, nei rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi all'organizzazione, i dipendenti, nell'ambito delle proprie funzioni, devono osservare in particolar modo le seguenti norme:

- ciascun dipendente deve comunicare al proprio coordinatore/responsabile qualsiasi interesse personale nell'espletamento delle proprie funzioni, che possa comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi;
- in caso di offerte in concorrenza, i fornitori non devono essere favoriti od ostacolati in maniera sleale.
- Conseguentemente, il dipendente non deve precludere ai fornitori candidati, in possesso dei requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti dalla cooperativa, la possibilità di aggiudicarsi la fornitura in oggetto, adottando all'uopo criteri di valutazione e selezione oggettivi e con modalità trasparenti;
- è consentito accettare inviti di controparti solo se il motivo e la portata degli stessi sono adeguati ed un eventuale rifiuto contravverrebbe al dovere di cortesia;
- a nessun dipendente è consentito conferire a soggetti, con i quali intrattiene rapporti professionali, ordini personali dai quali potrebbe ricavare indebiti vantaggi. Questo vale in particolare quando il dipendente può influenzare direttamente o indirettamente il conferimento di un incarico a tale fornitore da parte della cooperativa.
- I dipendenti GEA, nell'espletamento delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di assumere decisioni nel miglior interesse della cooperativa e non in base a un proprio interesse personale. Possono insorgere conflitti di interesse nei casi in cui un dipendente svolga attività o anteponga i propri interessi personali a scapito degli interessi dell'organizzazione.

Il Dipendente che si trovi ad avere un qualsiasi interesse personale in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni deve informare immediatamente il proprio Responsabile.

Ai Dipendenti è fatto divieto di utilizzare, per propri contratti od ordini personali, aziende con le quali intrattengono rapporti d'affari nello svolgimento delle proprie funzioni per Gea società cooperativa sociale, se possono trarre un vantaggio personale in relazione a detti contratti od ordini personali. Tale disposizione vale in particolare se il Dipendente esercita

o è in grado di esercitare un'influenza diretta o indiretta sulla possibilità o meno che Gea società cooperativa sociale giudichi un appalto all'azienda in questione.

13 CONCORRENZA NEI CONFRONTI DI GEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Non è consentito ai dipendenti condurre o svolgere attività a favore di soggetti concorrenti alla cooperativa o impegnarsi in attività concorrenziali.

14 ATTIVITÀ COLLATERALI

Ai Dipendenti non è consentito svolgere attività collaterali in concorrenza con la cooperativa. Il Dipendente che intenda intraprendere attività collaterali retribuite deve informare preventivamente GEA per iscritto e ottenere un'autorizzazione scritta a tal scopo. Occasionali attività di redazione, lezioni magistrali e simili impegni sporadici non sono considerati attività collaterali. La predetta autorizzazione può essere negata se risulta dannosa per gli interessi della cooperativa e qualora il dipendente abbia rapporti con la società in questione durante lo svolgimento delle proprie funzioni per GEA.

Per le medesime ragioni un'autorizzazione precedentemente rilasciata può essere revocata.

15 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETÀ TERZE

Fatto salvo quanto ulteriormente disciplinato dalle normative interne, i dipendenti che detengono o assumono partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale sociale di un'impresa concorrente devono darne comunicazione al proprio responsabile del personale, qualora tale partecipazione determini in capo ad essi l'opportunità di esercitare un'influenza sulla conduzione.

16 CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA

Tutti devono operare con imparzialità e devono assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i procedimenti aziendali.

Tutti devono respingere ogni illegittima pressione nello svolgimento della propria attività. Nel caso in cui subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria

o l'altrui attività lavorativa oppure ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere di imparzialità, tutti devono informarne senza indugio il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente codice devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi della Cooperativa;

Un conflitto di interesse può essere generato da un rapporto d'affari con un concorrente o cliente di Gea società cooperativa sociale, da un interesse nell'attività degli stessi o dal coinvolgimento in attività collaterali che pregiudicano la capacità del Dipendente di assolvere le proprie responsabilità in Gea società cooperativa sociale.

È importante, pertanto, che ciascun Dipendente individui ed eviti ogni conflitto di interesse, anche apparente, nell'espletamento delle proprie attività professionali.

In linea generale, si presume che una tale opportunità esista quando la partecipazione è superiore al 5% dell'intero capitale sociale dell'impresa concorrente. I Dipendenti che detengono o assumono partecipazioni, dirette o indirette, al capitale sociale di una controparte commerciale della cooperativa o di un'impresa in cui Gea società cooperativa sociale detiene una partecipazione azionaria devono darne comunicazione al proprio responsabile del personale, qualora intrattengano rapporti con detta controparte commerciale o impresa nell'espletamento delle loro funzioni professionali o se ricopriranno una posizione in quell'impresa. Per le partecipazioni azionarie in società quotate in borsa, la predetta disposizione si applica solo se la partecipazione è superiore al 5% dell'intero capitale sociale.

In seguito alla comunicazione della partecipazione al capitale sociale di una società terza, Gea società cooperativa sociale avrà facoltà di adottare adeguate misure per eliminare qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

Chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente e collaboratore incaricato di selezionare nuovi contraenti per conto della GEA, ove esista la possibilità che sorga un conflitto di interessi a svantaggio della Cooperativa, quando l'incaricato sia intimo amico, parente entro il quarto grado, socio in affari del candidato, ovvero abbia interessi economici in comune o si senta obbligato nei suoi confronti, deve informare l'Organismo di Vigilanza.

17 UTILIZZO DI BENI AZIENDALI

I dispositivi e le attrezzature presenti negli uffici e in altri spazi aziendali di GEA, quali telefoni, fotocopiatrici, *PC*, *software*, *Internet/Intranet*, macchine e altri utensili, tra cui sistemi di posta elettronica e segreteria telefonica, devono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e non per uso personale.

In nessun caso è consentito raccogliere o trasmettere informazioni che incitino all'odio razziale, alla mistificazione della violenza o ad altri atti criminosi o che contengano materiale ritenuto offensivo dal punto di vista sessuale in relazione al rispettivo ambiente culturale.

A nessun dipendente è consentito, senza la previa autorizzazione del proprio coordinatore/responsabile, comporre archivi, *database*, video e audio registrazioni o riproduzioni, utilizzando apparecchiature o strutture della cooperativa, se non per scopi direttamente connessi all'attività aziendale.

L'organizzazione ha definito misure di sicurezza per il controllo degli accessi ai luoghi fisici in cui sono custodite le risorse infrastrutturali informatiche e le stesse sono regolate secondo i seguenti criteri:

- l'accesso alle sedi può avvenire solo in presenza del responsabile della struttura che detiene le chiavi di accesso agli uffici. Le sedi amministrative sono dotate di impianto di video sorveglianza;
- l'accesso all'area del server può avvenire esclusivamente del personale abilitato appositamente abilitato e con chiave nella disponibilità di Reti e Tecnologie.

Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso nominali (utente e password) e un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva.

La profilazione preventiva consente di definire le abilitazioni e autorizzazioni di un utente nell'accesso dei documenti al server.

Le politiche di composizione, di aggiornamento e di sicurezza delle password sono configurate sui sistemi di accesso come obbligatorie, tramite la policy di dominio. In particolare le autorizzazioni al trattamento dei dati prevedono l'individuazione delle operazioni possibili da parte di ciascuna tipologia di operatori in rapporto alla funzione all'interno dell'organizzazione. Di seguito si elencano le operazioni possibili in tema di trattamento dei dati:

- racconta ed archiviazione;
- accesso, uso, consultazione
- rettifica, modifica
- diffusione, duplicazione
- limitazione dei dati, cancellazione provvisoria e definitiva
- distruzione

Allo scopo di garantire la continuità del servizio, si prevede un piano di manutenzione programmata del sistema utilizzato, che ne riduce al minimo le alterazioni e ne preserva la funzionalità. In assenza di specifiche inefficienze, l'aggiornamento del software è rilasciato per rispondere a esigenze specifiche o frutto di modifiche o novità in ambito normativo.

18 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI REATI

SOCIETARI

La GEA è amministrata e gestita secondo i principi di trasparenza, correttezza e assolvendo a tutti gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti dalla legge, sia nei confronti degli organi di vigilanza che di qualsiasi altro destinatario. Inoltre la Cooperativa è gestita in modo che si realizzi la massima salvaguardia del suo patrimonio sociale, a tutela dei soci e dei creditori.

18.1 REGISTRAZIONI CONTABILI E INTEGRITÀ FINANZIARIA

Ai fini di una comunicazione trasparente ed efficiente è indispensabile un'attività di reportistica accurata e veritiera. La Cooperativa ha, inoltre, l'obbligo di implementare processi e controlli che siano efficaci e che garantiscano l'esecuzione delle transazioni secondo quanto autorizzato dalla direzione generale.

Tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge, devono essere redatte in conformità con i principi, i criteri e le regole stabiliti dal presente Codice Civile e dai principi contabili, nel rispetto delle norme fiscali e di tutte le altre norme dell'ordinamento.

Sono comunicazioni sociali: i bilanci d'esercizio e tutti gli altri tipi di relazione o comunicazione sociale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria previsti dalla legge.

Nessuno nel redigere le comunicazioni sociali o le documentazioni su cui si fondano (fatture, contratti, note spese, bolle, ordini di acquisto, ecc.) deve mai attestare il falso o omettere informazioni.

Tutti i dipendenti e i collaboratori della GEA sono obbligati a eseguire ogni denuncia, comunicazione e deposito nel registro delle imprese, nei termini prescritti dalla legge.

Sono altresì tenuti a segnalare con tempestività al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza, ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui siano venuti a conoscenza.

Le comunicazioni sociali devono ispirarsi ai criteri di immediata rilevabilità e controllo dei dati.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire:

- l'agevole verifica e ricostruzione contabile;
- la ricostruzione accurata dell'operazione;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Per evitare di dare o ricevere qualunque pagamento indebito, tutti i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, rispettano i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

1. tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti dalla/alla Cooperativa devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
2. tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate;
3. ad ogni operazione contabilizzata deve sempre corrispondere un'operazione concreta. L'Organismo di Vigilanza, mediante controlli a campione, si occuperà di verificare la sussistenza di tale corrispondenza e, in caso di situazioni sospette, adotterà gli opportuni provvedimenti;
4. non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non devono essere istituiti fondi segreti o non registrati;

5. non possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti all'ente;
6. non deve essere fatto nessun uso non autorizzato dei fondi, delle risorse, oppure del personale della GEA.

Tutti i dipendenti devono assicurarsi che le registrazioni contabili di Gea società cooperativa sociale da loro stessi create, richieste o per le quali sono responsabili:

- siano complete, siano accurate, riflettano accuratamente ogni transazione, siano redatte tempestivamente e in conformità alle norme e ai principi contabili applicabili, che il complesso delle transazioni eseguite sarà utilizzato per finalità di reporting economico, patrimoniale e finanziario sia interno sia esterno.
- I suddetti principi si applicano anche alla redazione delle note spese da parte dei Dipendenti e delle relative procedure di autorizzazione.

19 RISERVATEZZA

Le informazioni interne riservate o di proprietà di GEA che non siano state divulgate al pubblico devono essere mantenute riservate. Informazioni non di dominio pubblico ottenute da o relative a fornitori, clienti, dipendenti, consulenti e altri terzi devono anch'esse essere mantenute riservate in conformità ai requisiti di legge e contrattuali. Con l'espressione "informazioni riservate o di proprietà di GEA si identificano in particolare, ma non in via esaustiva:

- i dati relativi all'organizzazione e ai beni aziendali, a prezzi, profitti, mercati, clienti e altre questioni attinenti all'attività della cooperativa,
- le informazioni sui servizi offerti o di progettazione e sviluppo di nuovi servizi,
- i dati finanziari interni.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e/o dei rapporti contrattuali, poiché la divulgazione di informazioni riservate, in qualunque momento essa avvenga, potrebbe danneggiare l'attività aziendale, i clienti o le controparti della cooperativa.

20 MISURE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ESTERNO

La comunicazione verso l'esterno deve ispirarsi ai principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Cooperativa.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dalla Cooperativa.

21 PROTOCOLLI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO ED ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

21.1 PROTOCOLLI IN TEMA DI LOTTA AL TERRORISMO

È preclusa la permanenza in Cooperativa di soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Nella scelta dei contraenti e dei partner commerciali gli organi della Cooperativa compiranno tutte le attività ritenute necessarie al fine di verificare l'estraneità di tali soggetti rispetto a organizzazioni che perseguono finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico dovranno comunicare senza ritardo all'Organismo di Vigilanza il mancato rispetto delle norme di cui ai commi precedenti, qualora ne abbiano notizia.

L'Organismo di Vigilanza adotterà le opportune determinazioni e informerà, se necessario, l'autorità giudiziaria.

I flussi finanziari aziendali verranno costantemente monitorati da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di evitare finanziamenti da e verso organizzazioni che perseguono finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. A tale scopo l'Organismo di Vigilanza potrà servirsi dell'ausilio delle professionalità già presenti in GEA che si occupano del controllo e della gestione dell'attività finanziaria.

21.2 PROTOCOLLI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Tutti gli organi della GEA e tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico dovranno rispettare scrupolosamente la normativa c.d. antimafia vigente nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Ogni violazione della normativa antimafia dovrà essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza che adotterà le opportune determinazioni e informerà, se necessario, l'autorità giudiziaria.

I flussi finanziari aziendali verranno costantemente monitorati da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di evitare finanziamenti da e verso organizzazioni a delinquere o di stampo mafioso. A tale scopo l'Organismo di Vigilanza potrà servirsi dell'ausilio degli organi societari e delle professionalità già presenti in GEA che si occupano del controllo e della gestione dell'attività finanziaria.

22 MISURE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DOCUMENTALE ED ELETTRONICA

L'organizzazione ha istituito misure generali tecniche e organizzative inerenti alla gestione della documentazione cartacea ed informatica. Le misure individuate sono:

- protezione periferica della WAN e della LAN;
- protezione dei sistemi di accesso e conservazione delle informazioni;
- assegnazione ad ogni utente, di una credenziale di identificazione interna (utente), di una credenziale riservata di autenticazione (password) e di un profilo di accesso;
- cambio delle password con frequenza periodica durante la fase di esercizio;
- gestione del servizio con particolare riferimento sia all'esecuzione e alla gestione delle copie di backup dei dati e dei documenti da effettuarsi con frequenza giornaliera, sia alla capacità di ripristino applicativo del sistema informatico;
- gestione, a cura del responsabile Reti e Tecnologie, delle copie di backup;
- impiego e manutenzione di un adeguato sistema antivirus e di gestione delle patch e service pack correttive dei sistemi operativi;
- archiviazione giornaliera, in modo non modificabile, delle copie del registro di Protocollo.

La documentazione informatica prodotta sono prodotti con l'ausilio di applicativi di videoscrittura o che possiedono i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.

Si adottano i formati previsti dalla norma di riferimento. Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici gestiscono:

- identificazione dell'autore e di un soggetto responsabile;
- la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi della normativa vigente;
- l'idoneità dei documenti a essere gestiti mediante strumenti informatici e a essere registrati mediante il protocollo informatico;
- l'accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
- la leggibilità dei documenti nel tempo;
- l'interscambiabilità dei documenti all'interno dell'organizzazione e con soggetti esterni.

Al momento della loro archiviazione sono convertiti in PDF/A e quale allegato ad essi viene messo il file originale generato dall'applicativo di provenienza (Word Processor, Foglio Elettronico, Database...).

I documenti informatici prodotti dall'Istituto con altri prodotti di editor sono convertiti, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, nel formato PDF/A al fine di garantire la leggibilità mediante altri sistemi, la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.

Il server che ospita i documenti informatici è configurato in modo tale da consentire:

- l'accesso esclusivo al server in modo che qualsiasi altro utente non autorizzato non possa accedere ai documenti al di fuori del sistema di gestione documentale;
- la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantire l'identificabilità dell'utente stesso.

Le politiche di sicurezza, stabiliscono sia le misure preventive per la tutela e l'accesso al patrimonio informativo, sia le misure per la gestione degli incidenti informatici.

Le politiche sono correlate alle responsabilità dirigenziali e dei dipendenti che sono adottate in caso di riscontrata violazione delle prescrizioni dettate in materia di gestione della visibilità e di accesso in sicurezza ai documenti informatici da parte di tutti gli utenti (interni ed esterni) che, a qualunque titolo, interagiscono con il server.

23 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

23.1 PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

L'accesso alle reti Intranet e *Internet*, lo scambio di informazioni anche attraverso strumenti informatici elettronici, nonché le trattative commerciali per via elettronica, rappresentano presupposti fondamentali per un efficace svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun dipendente e per il successo dell'attività della cooperativa. Tuttavia, i vantaggi forniti dai sistemi elettronici di comunicazione comportano dei rischi per la protezione della *privacy* e per la sicurezza dei dati. L'efficace prevenzione di questi rischi costituisce un elemento importante della gestione dei sistemi informatici e dei compiti della direzione e di ciascun Dipendente.

Il trattamento dei dati personali è consentito solo nella misura in cui la raccolta, l'elaborazione o l'utilizzo degli stessi siano necessari per scopi predeterminati, definiti e legittimi. Inoltre, i dati personali devono essere conservati in modo sicuro e deve essere prevista l'adozione di debite precauzioni nella trasmissione degli stessi.

Devono essere garantiti i più elevati standard di qualità dei dati e di protezione contro l'accesso non autorizzato. L'utilizzo dei dati personali deve avvenire in assoluta trasparenza nei confronti delle persone interessate, alle quali spetta il diritto di verificare l'utilizzo e la correttezza delle informazioni e, ove opportuno, contestarle, bloccarne l'uso e predisporre

la cancellazione.

Tutti i Dipendenti sono tenuti a osservare il regolamento UE 679/2016, per quanto applicabili, per tutelare la *privacy* di terze parti.

24 TUTELA DELL'AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

24.1 AMBIENTE

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono tra gli obiettivi aziendali principali. La tutela dell'ambiente è parte integrante della policy della cooperativa sociale che ha implementato Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2014. Attraverso l'impegno della direzione generale e dei propri dipendenti, la cooperativa si adopera per condurre le proprie attività in modo da tutelare l'ambiente e migliorare

continuamente la propria performance ambientale. Ciascun Dipendente deve contribuire attraverso il proprio comportamento al perseguimento di questi obiettivi.

24.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

La tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro rappresenta una priorità per la cooperativa. È responsabilità di tutti promuovere gli sforzi dell'organizzazione finalizzati a garantire la massima sicurezza nella conduzione delle proprie attività.

La responsabilità nei confronti dei Dipendenti richiede l'adozione delle migliori misure possibili nella prevenzione degli incidenti e si concretizza attraverso la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi, l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007.

È dovere di tutti i dipendenti seguire comportamenti individuali finalizzati al miglioramento continuo della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ambiente di lavoro deve essere conforme ai requisiti imposti da una progettazione orientata alla sicurezza e alla salute. Tutti i dipendenti devono porre costantemente la massima attenzione alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

25 AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è stato redatto tenendo conto:

1. delle dimensioni della Cooperativa;
2. delle attività svolte dalla Cooperativa;
3. della quantità e qualità di rapporti intercorrenti con le Pubbliche Amministrazioni
4. rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.

Qualora uno dei parametri sopra indicati dovesse subire variazioni rispetto alla situazione attuale, il Codice Etico dovrà essere modificato/aggiornato.

Il potere di modifica del Codice Etico spetta allo stesso organo che si occupa della sua approvazione. In casi di urgenza, tuttavia, l'Organismo di Vigilanza, adotterà con decreto tutte le modifiche del Codice Etico ritenute necessarie e indifferibili, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Tali decreti, salvi gli effetti già prodotti

verso i terzi, dovranno essere ratificati dal Consiglio d'Amministrazione alla prima occasione utile. Sono comunque fatti salvi i diritti acquistati dai terzi.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare che alle novelle siano attribuite forme di pubblicità adeguate a renderle conoscibili da parte di tutti i soggetti obbligati al rispetto del Codice Etico.

TIPOLOGIA REATO	Norma	REATO	COME SI GENERA	PROCESSI AZIENDALI ==> FUNZIONI AZIENDALI									SISTEMA DI CONTROLLO STATO ATTUALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		AZIONI DA APPORTARE	
				Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sicurezza	Qualità	Risorse Umane	Amministrazione	Acquisti	Comunicazione	Consulente		Responsabili servizi	DESCRIZIONE		PROBABILITA' (nulla, molto bassa, bassa, media, alta, molto alta)
RIFERIMENTO	Art. D.Lgs. 231/2001	REATO TIPIZZATO (consumato o tentato)	DESCRIZIONE														
3LICHE (indebita percezione, truffa, malversazione)	l'art.5, comma 1, lettera a), D.lgs. n.75 del 2020)	Art 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato	Reato commesso dal privato che avendo ottenuto dallo Stato, Ente pubblico o Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse non li destina alle predette finalità. Il reato sussiste anche quando il contributo è destinato (anche solo in parte) a finalità inerenti o non l'attività di impresa, ma non a quella specifica pubblica finalità per la quale è stato concesso. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria"	x	x				x				x	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
		Art 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Reato commesso da chi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, Enti pubblici o Unione Europea	x	x				x				x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.

EROGAZIONI PUBE	Art.24 D.L.gs. 231/2001 (così come modificato dal											Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Condotta fraudolenta con danno a Stato, Enti Pubblici o Soggetti Pubblici o Assimilabili con riferimento a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, concessi o erogati da enti pubblici.	x	x					x			x		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
												Art.356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	Condotta che consiste nella esecuzione fraudolenta dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., a danno di Enti pubblici.	x			x						x		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	medio	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ENTE PUBBLICO	Art 640 comma 2° n.1 c.p. Truffa aggravata	Per ottenere un ingiusto profitto siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno a uno Stato o all'Unione Europea.	x	x				x				x		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.											
	Art 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.	x	x				x				x		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.											
	Art 317 c.p. Concussione	La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.	NON APPLICABILE																									

idebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
90 del 2012 e successivamente modificata dall'art.5, comma 1, lettera b), D.lgs. n.75 del 2020)

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Artt. 318 e 321 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio	Corruzione attiva impropria: si ha quando il privato da' o promette denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per il compimento di atto del suo ufficio.	x	x						x						x			Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Artt. 319, 319 bis, 321 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Corruzione attiva propria: si ha quando il privato da' o promette denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per il compimento di atto contrario ai doveri di ufficio.	x	x						x						x			Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Artt. 319 ter e 321 c.p. Corruzione in atti giudiziari	Corruzione attiva in atti giudiziari: si ha quando il privato da' o promette denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per favorire o danneggiare una Parte in un processo.	x	x						x						x			Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 319-quater c.p.Induzione indebita a dare o promettere utilità	Si configura allorché un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.	x	x						x						x			Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
art.323 c.p. Abuso d'ufficio	si configura,ai fini della responsabilita' di cui al d.lgs 231/2001, allorchè il fatto tipico descritto dalla norma offenda gli interessi finanziari dell'Unione eurpea	x	x						x						x			Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
art.316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	si configura,ai fini della responsabilita' di cui al d.lgs 231/2001, allorchè il fatto tipico descritto dalla norma offenda gli interessi finanziari dell'Unione eurpea	x	x						x						x			Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.

		Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego. Attraverso la dazione o la promessa di dazione a Pubblico Ufficiale di denaro o altra utilità non dovuta.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.	
		Si ha quando il privato offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato si ha anche quando il soggetto è indotto a ritardare o omettere un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora non sia accettata l'offerta.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.	
		Fattispecie che punisce Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, qualora offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.	
		Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Attraverso la dazione o la promessa di dazione a detti soggetti di denaro o altra utilità non dovuta.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.	
	Legge 16 marzo 2006, n. 146	Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.	Si vedano i reati transnazionali																

Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Artt. 319 ter e 321 c.p. Corruzione in atti giudiziari.	Attraverso la dazione o la promessa di dazione a Pubblico Ufficiale di denaro o altra utilità non dovuta, per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.	Si vedano i reati verso La Pubblica Amministrazione
--	--	--	---

ri di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

s. 231/2001	Art. 25-decies DL.gs. 231/2001	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.	X	X				X	X	X			X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
		Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Il reato si configura quando chiunque contraffatta, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.	X	X				X	X	X			X		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
		Art. 454 c.p. Alterazione di monete	Il reato si configura quando chiunque altera moneta nazionale.	X	X				X	X	X			X		Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
		Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Il reato si configura quando chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.	X	X				X	X	X			X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
		Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Spendita, detenzione, uso e messa in circolazione in buona fede.	X	X				X	X	X			X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
		Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Il reato si configura con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.	NON APPLICABILE															

Art. 25-bis D.Lg

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Il reato si configura compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.	NON APPLICABILE
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Il reato si configura con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.	NON APPLICABILE

Art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Il reato si configura con l'utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è ridotta se i valori di bollo contraffatti o alterati sono stati ricevuti in buona fede	X	X				X	X	X			X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.	NON APPLICABILE														
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati	NON APPLICABILE														
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.	Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, al fine di ingannare i soci o il pubblico.	X	X				X					X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 2622 comma 1° c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.	Il reato si consuma con il verificarsi di un danno patrimoniale ai soci o creditori a seguito dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, ovvero a seguito dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.	X	X				X					X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.

FALSITA'

<p>Art. 2622 comma 3° c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (società con azioni quotate).</p>	<p>La fattispecie si realizza per le società quotate, tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.</p>	NON APPLICABILE														
<p>Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.</p>	<p>Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.</p>	NON APPLICABILE														
<p>Art. 2625 c.c. Impedito controllo</p>	<p>L'illecito amministrativo si consuma allorché gli amministratori ostacolano le attività di controllo all'interno della società. Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società.</p>	X	X					X			X		<p>Controllo informale, Istruzioni operative.</p>	media	medio	<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.</p>

REATI SOCIETARI

ILLECITI DEGLI AMMINISTRATORI

D.Lgs. 231/2001

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.	Il reato si consuma all'atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.	Il reato si consuma all'atto della ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero della ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.	Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.	Il reato si consuma quando gli amministratori, in violazione delle norme poste a tutela dei creditori, procedano a riduzione di capitale, fusioni o scissioni cagionando danno ai creditori.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse.	Il reato si consuma allorché un amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società violi gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo comma, cioè non comunichi al CdA e al Collegio Sindacale della posizione di conflitto di interesse in cui si trova, partecipando attivamente alla deliberazione inerente l'operazione.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.	Il reato, si consuma all'atto della formazione fittizia o dell'aumento fittizio del capitale della società, realizzati mediante attribuzione di azioni o di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione di questa.	X	X					X				X		Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.

ALTRI ILLECITI

Art. 25-ter

<p>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</p>	<p>Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	NON APPLICABILE														
<p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Il reato si consuma quando si determina con atti simulati o con frode la maggioranza dell'assemblea, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.</p>	X	X				X				X		<p>Controllo informale, Istruzioni operative.</p>	media	medio	<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.</p>
<p>Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.</p>	<p>Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.</p>	NON APPLICABILE														
<p>art.2638, 1° e 2° comma c.c., funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Reato che si configura allorché coloro che sono preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	X	X			X	X	X			X	X	<p>Controllo informale, Istruzioni operative.</p>	bassa	basso	<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.</p>

		<p>art. 2635 comma 3 c.c. e art. 2635-bis del c.c. così come aggiunto dall'art. 1, comma 77, lett. b) della L.190/2012 e sostituita dall'art. 6 deò D.Lgs. 38/2017</p>	<p>Reato che punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati. Altresì è punizio chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p>															
		<p>Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.</p>	<p>La fattispecie in esame condanna i preposti alla compilazione dei documenti contabili societari e tutti i soggetti che sono sottoposti all' autorità pubblica di vigilanza, che sono tenuti ad assolvere degli obblighi nei loro confronti, i quali nelle documentazioni da rivolgerli espongono: fatti non veri relativi alla situazione economica, finanziaria della Società; o occultano, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare.</p>	X	X				X			X		Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio		Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
		<p>art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c. Falso in prospetto</p>	<p>Reato che punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l' offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.</p>	NON APPLICABILE														

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001

Art. 270-bis c.p.Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.	Il reato si configura quando chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.													X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.	
Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati	Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.													X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.	
Art. 270-quater c.p.Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.	Il reato si configura con l'arruolamento finalizzato all'addestramento di invidi il cui scopo è compiere attività terroristiche.	NON APPLICABILE																	
Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.	Il reato si configura con l'addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.	NON APPLICABILE																	
Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo.	Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.														X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.
Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.	Il reato si configura quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo.	NON APPLICABILE																	
Art 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Chiunque per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di esplosivi e altri dispositivi micidiali.	NON APPLICABILE																	
Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.	Il reato si configura quando il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.	NON APPLICABILE																	

	Art. 302 c.p. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato	Il reato si configura in caso di accoglimento di istigazione a commettere uno dei delitti, non colposi, contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.	NON APPLICABILE																
	Art. 25- quater 1 D.Lgs. 231/2001	Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.	NON APPLICABILE															
	Art 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.	Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.													X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 25-quinques D. Lgs. 231/2001

Art 600 bis c.p. Prostituzione minorile.	Il reato si configura quando viene indotta alla prostituzione soggetti di età inferiore ad anni diciotto o con essi vengono compiuti atti sessuali in cambio di denaro o altre utilità economiche.	NON APPLICABILE															
Art 600 ter c.p. Pornografia minorile.	Il reato si configura con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.												X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.
Art 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico	Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.
Art 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600- quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.	NON APPLICABILE															
Art 600 quinques c.p. Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.	Il reato si configura quando scopo dell'organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione.	NON APPLICABILE															
Art 601 c.p. Tratta di persone	Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.	NON APPLICABILE															
Art 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.	Il reato si configura quando del soggetto di cui si abusa se ne fa oggetto di commercio.	NON APPLICABILE															

		Art.609-undecies (inserito dal D.Lgs n.39/2014) Adescamento di minorenni.	allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli <u>600</u> , <u>600 bis</u> , <u>600 ter</u> e <u>600 quater</u> , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo <u>600 quater 1</u> , <u>600 quinquies</u> , <u>609 bis</u> , <u>609 quater</u> , <u>609 quinquies</u> e <u>609 octies</u> , adescare un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del	NON APPLICABILE														
	Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Art 630 c.p. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA DI ESTORSIONE	reato improprio caratterizzato dal dolo specifico che si configura allorché taluno, anche in forma associata (ex artt. 416 e 416-bis c.p.) sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.	NON APPLICABILE														
ANTIRICICLAGGIO	Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001	Art. 648 c.p. Ricettazione.	Il reato è consumato, fuori dei casi di concorso nel reato, da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.
		Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.	Il reato è consumato, fuori dei casi di concorso nel reato, da chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.	
		Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Istruzioni Operative.	
		Art. 648-ter1 c.p. Autoriciclaggio	Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di	X	X					X				X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001		Il reato si consuma con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	x	x	x		x					x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità e Sicurezza, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
---	--	---	--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	--	---	--	-------	-------	---

<p>Art. 476 c.p. * Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 477 c.p. * Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 478 c.p. * Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 479 c.p. * Falsità ideologica</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 480 c.p.* Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>

<p>Art. 481 c.p.* Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</p>	<p>Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.</p>	NON APPLICABILE														
<p>Art. 482 c.p. * Falsità materiale commessa dal privato.</p>	<p>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Controllo informale, Istruzioni operative.			<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.</p>
<p>Art. 483 c.p. * Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.</p>	<p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Controllo informale, Istruzioni operative.			<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.</p>

Art. 484 c.p.* Falsità in registri e notificazioni	Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.	NON APPLICABILE															
Art. 485 c.p.* Falsità in scrittura privata.	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 486 c.p.* Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato.	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 487 c.p.* Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.	Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo.	NON APPLICABILE															
Art. 488 c.p.* Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.	Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 489 c.p.* Uso di atto falso.	Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 490 c.p.* Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri.	Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.

Art. 492 c.p. * Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.	Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 493 c.p. * Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.	Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.	NON APPLICABILE														

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	Il reato si configura quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.	Il reato si configura con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	Il reato si configura quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 617-quadro c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.	Il reato si configura con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 617-quinquies c.p. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	Il reato si configura con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.	Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.	Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.

Art.635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.	Il reato si configura quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.	NON APPLICABILE														
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	Uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche protette; Distruzione, prelievo o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette.	NON APPLICABILE														
Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	Distruzione, fuori dai casi consentiti, di habitat all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.	NON APPLICABILE														

<p>Art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)</p>	<p>in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;b) omissione dell'osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97;c) utilizzazione dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;d) trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;e) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;f) detenzione, utilizzazione per scopi di lucro,	<p>NON APPLICABILE</p>
---	---	------------------------

<p>Art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)</p>	<p>in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;b) omissione dell'osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97;c) utilizzazione dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;d) trasporto o transito, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;e) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;f) detenzione, utilizzazione per scopi di lucro, acquisto	<p>NON APPLICABILE</p>
--	--	------------------------

<p>Art. 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, ... si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis)</p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi,</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) divieto a chiunque alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità</p>	<p>NON APPLICABILE</p>

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001

<p>Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)</p>	<p>1. Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. 2. Condotte descritte al comma 1 riguardanti gli scarichi di cque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 3. Effettuazione, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4. 4. (omissis) 5. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'A 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si pplicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis) 11. Mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104. (omissis) 13. Scarico, nelle acque del mare da parte di navi od</p>	NON APPLICABILE																		
<p>Art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)</p>	<p>Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. Effettuazione, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p>															x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	<p>Organigramma, Mansionario,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.</p>

<p>Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti)</p>	<p>linquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.</p>	NON APPLICABILE													
<p>Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p>	<p>Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, senza adesione, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuazione del trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicazione nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>										X	<p>Controllo informale, Istruzioni operative.</p>	media	medio	<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.</p>
<p>Art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)</p>	<p>Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.</p>	NON APPLICABILE													

Art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.	NON APPLICABILE														
Art. 260-bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	<p>Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Trasporto dei rifiuti privo della copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.</p> <p>Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.</p>											x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	medio	Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.
Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)	Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.	NON APPLICABILE														
Art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).	NON APPLICABILE														

<p>Art. 8 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)</p>	<p>Violazioni dolose delle disposizioni dell'art. 4 da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 1. ..., è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 9 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)</p>	<p>Violazioni colpose delle disposizioni dell'art. 4 da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 1. ..., è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 407, cpv, lett.a), n.5. c.p.p. (DELITTI IN MATERIA DI ARMI)</p>	<p>delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</p>	<p>NON APPLICABILE</p>

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 (art. aggiunto dall'art. 2, comma 29, Legge n.94 del 2009)

<p>Art. 416, comma 1-5, c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE)</p>	<p>Il reato si configura allorché tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, per ciò solo, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti. Il reato si configura anche per il solo fatto di partecipare all'associazione. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Cosrituisce un aggravante ad effetto speciale l'ipotesi degli associati che scrono in armi le campagne o le pubbliche vie. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	X	X										<p>Controllo informale, Istruzioni operative.</p>	<p>bassa</p>	<p>alto</p>	<p>Organigramma, Mansionario, Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Controllo del Collegio sindacale, Istruzioni Operative, Documentazione Aziendale.</p>
<p>Art. 416, comma 6, c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DIRETTA ALLA COMMISSIONE DI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA)</p>	<p>Il reato si configura allorché l'associazione di cui all'art 416, comma 1-5 è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91</p>	NON APPLICABILE														
<p>Art. 416-bis c.p. (ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE)</p>	<p>Il reato si configura allorché l'associazione, così come descritta all'art.416 c.p., è di tipo mafioso ossia, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>	x	x										<p>Controllo informale, Istruzioni operative.</p>	<p>molto bassa</p>	<p>alto</p>	<p>Organigramma, Assemblea dei soci, Mansionario, Codice Etico, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Verifiche antimafia delle stazioni appaltanti, Documentazione Aziendale.</p>

	Art. 416-ter c.p. (SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO)	Commette tale delitto chiunque promette ovvero accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.	X										X	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	alto	Organigramma,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative.
	art. 74 D.P.R. 309/1990 (ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTENZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE)	Fattispecie speciale di associazione a delinquere, ex art 416 e 146-bis c.p., finalizzato alla traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope come individuate dalle relative tabelle Ministeriali.	NON APPLICABILE														
2009)	art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio	Il reato si configura per Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.	X	X									X	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative.
	art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Reato che si configura allorché chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. E' prevista un'aggravante laddove l'attività sia finanziata, in tutto o in parte ed in qualsiasi modo, dallo Stato o altri enti pubblici.	NON APPLICABILE														
	art.514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali	La fattispecie prevede che è punito chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale	NON APPLICABILE														

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-BIS D.Lgs. 231/2001 (art. aggiunto dall'art. 15, comma 7, Legge n.99 del 2

art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio	La fattispecie prevede che è punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.	NON APPLICABILE														
516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	La fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.	NON APPLICABILE														
art.517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	La fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.		x	x	x				x			x	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Ambiente e Sicurezza, Istruzioni Operative, Reportistica, Documentazione Aziendale.
art.517-ter c,p, Fabbricazione e commercio beni usurpando titoli di proprietà industriale	Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. è punito chiunque che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. altresì è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti beni.		x	x	x				x			x	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Ambiente e Sicurezza, Istruzioni Operative, Reportistica, Documentazione Aziendale.
art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Il reato si configura allorché Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Altresì è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.		x	x	x				x	x			Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	molto basso	Organigramma, Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Ambiente e Sicurezza, Istruzioni Operative, Reportistica, Documentazione Aziendale.
Art. 184 d.lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate	Il reato si punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della	NON APPLICABILE														

MERCATO

s D.Lgs. aggiunto da 3, Legge 0051

Art. 25-sexies
231/2001 (art.
dall'art. 9, comm
n.62 del 2

Legge n.99 del 2009)

NON APPLICABILE															
Art. 185 d.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato	Reato che punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.														
Art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, Legge 633/1941 Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale	Reato comune che si configura mettendo a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa prevedendo aggravanti allorché un'opera altrui non è destinata alla pubblicazione, ovvero se avviene usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.		x		x			x	x		x	Controllo informale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Reportistica, Documentazione Aziendale.
Art. 171-bis, Legge 633/1941 Tutela penale del software e delle banche dati	Reato comune che punisce la condotta di chi abusivamente duplica, eventualmente utilizzando supporti non contrassegnati S.I.A.E., per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. ovvero, con qualsiasi mezzo rimuove arbitrariamente o elude i dispositivi		x		x	x	x	x	x		x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	basso	Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Reportistica, Documentazione Aziendale.
Art. 171-ter Legge 633/1941 - Tutela penale delle opere audiovisive	Reato comune atto a tutelare le opere dell'ingegno nonché le opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati da chi le introduce mediante duplicazioni o riproduzioni abusive nel territorio dello Stato ovvero le detiene per la vendita o la distribuzione, le distribuisce, le pone in commercio, le concede in noleggio o comunque le cede a qualsiasi titolo, le proietta in pubblico, le trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, le trasmette a mezzo della radio o, infine, le fa ascoltare in pubblico.		x		x	x	x	x	x		x	Controllo informale, Istruzioni operative.	media	basso	Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe,Codice Etico, Procedure Operative Qualità, Istruzioni Operative, Reportistica, Documentazione Aziendale.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7 della l

<p>Art. 171-septies Legge 633/1941 Responsabilità penale relativa ai supporti</p>	<p>La norma di cui all'art. 171-ter è estesa anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero dichiarati falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, L. 633/1941.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 171-octies Legge 633/1941 Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato</p>	<p>Reato che punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 171-octies Legge 633/1941 Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato</p>	<p>Reato che punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>
<p>Art. 171-octies Legge 633/1941 Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato</p>	<p>Reato che punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>

		Art. 171-octies Legge 633/1941 Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	Reato che punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.	NON APPLICABILE														
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dall'art. 4 della Legge n.116 del 2009, così come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. N. 121 del 2011)	Art. 22. comma 12-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Occupazione di lavoratori stranieri "irregolari"	Reato proprio commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in numero superiore a tre, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	x	x	x	x	x	x					x	Controllo formale, Istruzioni operative.	bassa	basso	Organigramma, Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Ambiente Sicurezza, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.
RAZZISMO E XENOFOBIA	Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Art. 3 e 3 bis Legge 654/1975 così come modificata dalla Legge 115 del 2016 - Discriminazione razziale	Fattispecie di reato che punisce chi, anche in forma associata propaganda, incita la discriminazione razziale ovvero compie o incita a compiere violenza o comunque atti basati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.	x	x	x	x	x	x					x	Controllo informale, Istruzioni operative.	molto bassa	basso	Protocolli, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Ambiente Sicurezza, Istruzioni Operative,

<p>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA, GIOCHI D'AZZARDO</p>	<p>Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 1 Legge n. 401 del 1989 - Frode in competizioni sportive</p>	<p>Reato comune che punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, organizzata dalle varie federazioni riconosciute allo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Altresì è punito il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p>	<p>NON APPLICABILE</p>																				
<p>REATI TRIBUTARI</p>	<p>Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dall'art.39 del decreto-legge n.124 del 2019 convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 così come modificato dall'art.5, comma 1,</p>	<p>Art. 2 D.Lgs. N.74 del 2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Fattispecie delittuosa che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi purché tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, allorché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>					<p>X</p>	<p>X</p>										<p>Controllo formale, Istruzioni operative.</p>	<p>media</p>	<p>medio</p>	<p>Organigramma, Procure e deleghe, Codice Etico, Istruzioni Operative, Controllo Collegio Sindacale, Documentazione Aziendale.</p>
<p>REATI DI CONTRABBANDO</p>	<p>Art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001 - (articolo aggiunto dall'art.5, comma 1bis, D.lgs. n.75 del 2020)</p>	<p>Contrabbando (ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).</p>	<p>Fattispecie che punisce la violazione delle norme descritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale)</p>			<p>X</p>	<p>X</p>			<p>X</p>	<p>X</p>										<p>molto bassa</p>	<p>molto bassa</p>	<p>Organigramma, Mansionario, Protocolli, Procure e deleghe, Codice Etico, Procedure Operative Qualità Ambiente Sicurezza, Istruzioni Operative, Certificazione, Reportistica, Documentazione Aziendale.</p>	